

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

32.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 27 GIUGNO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUNTA

INDICE

	Pag.	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1942-XX, n. 355, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 988, contenente disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione. (<i>Approvato dal Senato</i>) (2004)	463	Approvazione dell'Accordo effettuato in Roma, mediante scambio di note fra l'Italia e la Germania, il 26 febbraio 1941, concernente il trattamento doganale dei tubetti e spole (2026) 470 ZANOTTI, <i>Relatore</i> .
ARIATA, <i>Relatore</i> - DINI, BOCCADIFUOCO, FABRIZI, COSTAMAGNA, PRESIDENTE, PEVERELLI.		
Aggiornamento del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali (2020)	467	
DELFINO, <i>Relatore</i> .		
Modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti tessili d'uso industriale fatti di fibre artificiali in fiocco a base di cellulosa o di cotone misto in qualsiasi proporzione a fibre artificiali in fiocco a base di cellulosa (2021)	468	
CICOGNA, <i>Relatore</i> - DELFINO, PRESIDENTE.		
Costituzione di un fondo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero. (<i>Modificato dal Senato</i>). (1948-B)	469	
GANGEMI, <i>Relatore</i> - DINI, BOCCADIFUOCO, FOTTICCHIA.		
Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 18 aprile 1942 (2025)	470	
FRANCIOSI, <i>Relatore</i> .		

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Biscioni e Rocca; e in congedo ordinario i Consiglieri nazionali: Angelini, Cauvin, Garbari, Helbig, Luxardo, Miori, Pisenti, Rossi, Teodorani.

Constata che la Commissione è in numero legale.

SPADAFORA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1942-XX, n. 355, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 988, contenente disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione. (*Approvato dal Senato*). (2004)

ARIATA, *Relatore*, premette che il Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, contenente disposizioni relative al finanziamento degli affari di esportazione, prevedeva la fa-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

coltà, da parte dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, di emettere determinati certificati in base ai quali l'Istituto stesso si impegna a versare il contro valore degli affari di esportazione dopo aver ricevuto notizia dai corrispondenti esteri. Era inoltre prevista una procedura particolare, per cui si allega al certificato una cambiale tratta che viene adoperata per trarre in via bancaria sulle rappresentanze dell'Istituto per i cambi con l'estero, in modo da mettere gli esportatori in grado di ottenere il finanziamento necessario con un certo anticipo, dati gli inevitabili ritardi in tale genere di affari.

L'articolo 4 di questo decreto escludeva esplicitamente la possibilità di emettere detti certificati per i casi in cui non si era effettuato scambio di merce. Stabiliva infatti che il certificato di cui all'articolo 1 poteva essere emesso soltanto per crediti derivanti da scambi di merci già effettivamente avvenuti.

Ravvisata la necessità di estendere l'autorizzazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero all'emissione dei certificati previsti dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, in casi di particolare interesse per l'economia nazionale, anche quando si tratti di versamenti eseguiti a titolo di anticipazione per merci da fornire, si è provveduto con il decreto-legge in esame. In effetti si è disposta una deroga al principio stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV.

L'urgenza del decreto-legge 12 marzo 1942-XX, è giustificata dal fatto che si è dovuto provvedere a particolari affari d'esportazione attinenti alla preparazione bellica dei Paesi dell'Asse. Siccome la nuova disposizione tende ad agevolare, attraverso il nuovo sistema di finanziamento, gli affari dei nostri esportatori, ritiene che vada approvato il disegno di legge in esame, che ha già avuto l'approvazione del Senato del Regno nella riunione del 29 maggio 1942-XX.

DINI osserva che, in fatto, per le anticipazioni che vengono fatte su contratti, le rappresentanze dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero non danno corso ai trasferimenti corrispondenti alle anticipazioni su contratti di forniture, se non viene loro presentata una garanzia bancaria per il rimborso dei trasferimenti medesimi nell'eventualità che le forniture non vengano eseguite.

Parrebbe naturale che, quando c'è un contratto di esportazione, con anticipazione di somma, l'esportatore italiano possa presentarsi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, richiedendo questa somma. Normal-

mente l'Istituto risponde che darà l'anticipazione purchè vi sia una banca che garantisca che avverrà l'esportazione. L'oratore non si rende conto di tale richiesta, dato che l'anticipazione è una delle condizioni di contratto. Se l'importatore tedesco anticipa una somma ad un esportatore italiano, vuol dire che fa il fido a questo esportatore. Perchè l'Istituto deve chiedere la garanzia di una banca che l'esportazione si verificherà? Vorrebbe chiarimenti in proposito, ed esser rassicurato che la presente disposizione elimini detto inconveniente.

BOCCADIFUOCO precisa che si tratta di una garanzia per l'importatore tedesco, per l'esecuzione del contratto.

DINI osserva che, nella specie, si tratta di una anticipazione su contratto.

BOCCADIFUOCO chiarisce che è un anticipo su contratto; ma l'importatore tedesco vuole essere sicuro che l'esportazione dal nostro Paese sarà fatta. L'Istituto richiede la fidejussione bancaria nel senso che il contratto da parte dell'esportatore, il quale riceve un'anticipazione, sarà eseguito.

DINI rileva che nelle anticipazioni normali non c'è bisogno della garanzia bancaria perchè l'operazione si basa sul fido del committente verso il commissionario. Domanda se, estendendosi la pratica dei certificati di controvalore emessi dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per operazioni con versamenti eseguiti a titolo di anticipazione per merci da fornire, si richiederà ancora questa garanzia bancaria.

ARIATA, *Relatore*, è d'avviso che, se si tratta di una controgaranzia per l'esportatore tedesco, questo è un rapporto privato nel quale non possono interferire le presenti disposizioni di legge; ma se si rimane nell'ambito dell'attuale provvedimento, non dovrebbe aver luogo la indicata forma di garanzia.

DINI dichiara constargli che negli ambienti commerciali non si è mai adoperato il sistema di emettere tratte su richiesta dell'esportatore perchè la cosa si presenta complicata. Nota che, mentre l'Istituto dà il 70 per cento, tutte le banche danno il 100 per cento; perciò gli esportatori preferiscono rivolgersi alle banche. Il vantaggio sarebbe esclusivamente della banca, perchè la tratta dà alla banca il titolo esecutivo e un privilegio per il credito e per gli interessi.

Per l'esportatore il vantaggio è molto relativo, ed è perciò ch'egli non si avvale di tale sistema. Se fosse richiesta una controgaranzia, probabilmente il presente decreto-legge rimarrebbe senza pratica applicazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

FABRIZI rileva che le norme del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, non hanno avuto che assai scarsa applicazione, sia per le difficoltà di ottenere il rilascio dei previsti certificati da parte dell'Iscambi, che per la riluttanza da parte delle banche ad accogliere allo sconto le tratte previste nel suddetto decreto, data l'incertezza di poter incassare l'importo delle medesime alla scadenza, in difetto di disponibilità di fondi nel conto di compensazione.

La pratica bancaria ha saputo invece escogitare forme molto più snelle di smobilizzo, di cui gli esportatori si sono largamente avvantaggiati.

Perciò, se non hanno trovato attuazione le disposizioni del decreto precedente, è da prevedersi che le facilitazioni previste ora, resteranno ignorate nella pratica. Nessuna banca, infatti, sarà disposta a scontare tratte relative a somme che sono state anticipate prima dell'effettuazione della esportazione.

Se, per ipotesi, l'esportazione non avvenisse (ed è questa la ragione per cui viene creata un'altra garanzia bancaria), in quale posizione verrebbe a trovarsi la banca che avesse scontato le tratte? Le difficoltà, dunque, si accrescono, e probabilmente rendono ancor più difficile l'attuazione della presente legge, che è prevedibile resterà senza applicazione pratica.

PRESIDENTE esprime l'avviso che l'attuale disposizione abbia un fondamento serio, e che non possa restare senza pratica applicazione.

ARIATA, *Relatore*, pensa che la disposizione di questo secondo decreto possa servire più che non quella del primo. In effetto gli esportatori hanno mezzi più snelli (forse anche derivanti dagli stessi usi del passato) per entrare in possesso del danaro senza passare attraverso tutta una serie di operazioni, previste nel primo decreto, le quali sono limitate a finanziamenti relativi a merce esportata. Qui si tratta, invece, di anticipazioni per merce da esportare. Ritiene sia per gli esportatori più comoda ed utile l'attuale disposizione al fine di poter utilizzare le anticipazioni, che non l'altra relativa all'effettivo scambio di merci, perchè l'anticipazione rappresenta reale deposito presso il corrispondente estero dell'Istituto per i cambi con l'estero, ed attraverso il certificato che l'Istituto rilascia, l'esportatore ottiene quel finanziamento sul quale ha già fatto assegnamento.

DINI dichiara di non comprendere per quale ragione l'esportatore, se ha avuto un anticipo, e tale anticipo è stato versato, abbia

poi bisogno di dare una garanzia bancaria all'atto in cui presenta la tratta.

Se per ottenere l'anticipo l'esportatore ha bisogno di presentare una garanzia di banca, e la banca offre la garanzia, non c'è bisogno di tratta.

ARIATA, *Relatore*, osserva che l'importatore tedesco o di altro Paese può, per suo conto, esigere un'altra garanzia, nè ciò si potrebbe impedire, perchè si tratta di rapporti privati. Si può esigere, in sede di contratto, che si dia anche la garanzia di una banca. L'Istituto dei cambi ha fatto rilevare che questa è materia che va trattata con molta riservatezza, e che può presentarsi necessità di finanziare talune commesse belliche.

COSTAMAGNA fa presente che nelle disposizioni in esame è detto che il Ministro per gli scambi e per le valute ha la facoltà di autorizzare l'Istituto dei cambi ad emettere il certificato, ecc. Chiede quale importanza abbia tale certificato.

FABRIZI ricorda che il decreto del 1937 fu emanato per favorire lo smobilizzo dei crediti di *clearing*. È noto che, in regime di accordi di compensazione generale, l'importatore versa l'importo dovuto nella sua moneta nazionale all'Ufficio di Compensazione; l'esportatore incasserà il relativo controvalore solo allorchando vi saranno, presso l'Ufficio di Compensazione del suo paese, le relative disponibilità.

Vi sono dei *clearing* che, per varie ragioni, si presentano con dei saldi passivi ed allora gli esportatori sono costretti ad attendere lungamente, talora anche molti mesi, prima di poter incassare il loro avere. Preoccupato del danno che può derivare all'esportatore in queste circostanze, il Governo predispose un provvedimento inteso a facilitare lo smobilizzo dei crediti in *clearing* autorizzando l'Iscambi a rilasciare un certificato in cui lo stesso dichiara che l'importatore estero ha già versato l'importo dovuto, importo che sarà pagato dall'Iscambi nell'ordine dei pagamenti e purchè vi siano disponibilità sufficienti nel conto.

Al certificato è annessa una tratta, di cui l'esportatore può valersi per mobilitare il suo credito.

La tratta, presentata ad una banca, consente all'esportatore di incassare il suo credito, limitatamente al 70 per cento e per una durata non superiore a 6 mesi. Praticamente però non si sconta oltre i quattro mesi. Alla scadenza della tratta, la banca si mette in contatto con l'Istituto dei cambi per ottenere l'incasso. Può darsi che i fondi non vi siano

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ancora, ed allora la banca si rivolge all'esportatore per ottenere la restituzione dei fondi che ha mutuato a suo tempo attraverso lo sconto e, se quegli non paga, esercita nei suoi confronti l'azione di regresso.

COSTAMAGNA constata che in base alla legge del 1937 i certificati potevano essere fatti soltanto nell'ipotesi di merci fornite; ora la possibilità viene estesa anche alle anticipazioni quando la merce sia fornita.

FABRIZI nota che l'esportatore italiano potrebbe subito incassare dall'Istcambi le somme anticipate dall'importatore, anche senza bisogno di questo certificato, qualora vi fossero sufficienti disponibilità nel conto italiano. In caso, invece, di ritardato trasferimento, lo smobilizzo dovrebbe essere consentito dall'estensione delle disposizioni previste dal decreto in oggetto.

COSTAMAGNA rileva che la portata del provvedimento è di agevolare l'esportatore italiano concedendo lo sconto bancario.

BOCCADIFUOCO ricorda che tutto questo è stato fatto al momento in cui le banche non facevano anticipazione alcuna, nemmeno sui moduli di *clearing*. Rileva che le banche agli esportatori danno il cento per cento dell'importo del loro credito appena hanno spedito la merce; quindi non vi sarebbe bisogno di emettere il certificato e la tratta, perchè siamo in periodo di larghezza di disponibilità da parte delle banche.

È convinto che anche quando non si tratti di spedizioni di merce, ma di anticipi, le banche sono pronte a scontare l'anticipazione con un credito diretto. Comunque, ritiene essere questo un necessario accorgimento per assistere l'esportazione in caso di cessazione di disponibilità.

PRESIDENTE rileva come attraverso le discussioni si sia ritrovata la ragion d'essere del provvedimento. Nota che l'operazione della banca è di natura fiduciaria perchè essa può anche non concedere credito.

DINI osserva che, secondo quanto ha affermato il Consigliere nazionale Boccadifuoco, gli esportatori per ora non hanno usufruito di queste tratte; però sono gli stessi esportatori che non hanno chiesto le tratte; e non le banche. Se avverrà una restrizione nel credito, il sistema previsto dal decreto sarà un mezzo per consentire all'esportatore di far danaro. Ma, dal momento che l'Istituto dei cambi non garantisce niente, l'esportatore avrà un fido non in dipendenza della tratta, ma se ed in quanto egli potrà garantire la banca per un fido che ha tutte le caratteristiche del fido diretto.

BOCCADIFUOCO fa presente che si deve dimostrare che l'importatore ha già versato in *clearing*.

PEVERELLI nota che l'importatore tedesco tanto se paga quando riceve la merce, quanto se dà un anticipo, effettua nei due casi un versamento alla cassa di compensazione. L'esportatore italiano, munito del certificato che riceve dalla Germania, si presenta ad una banca perchè ha bisogno dell'anticipazione. La banca di solito gliela dà; se la banca non gliela desse, egli può, attraverso l'Istituto dei cambi, ottenere il rilascio di un certificato, il quale dimostra che egli ha verso la Germania questo credito che a suo tempo sarà pagato, ed una tratta che rappresenta una garanzia. Quando si avrà disponibilità di fondi, l'Istituto dei cambi pagherà. C'è poi la questione della fidejussione. L'importatore tedesco, allorchè dà un anticipo, richiede sempre la fidejussione o bancaria o dell'Istituto per i cambi.

FABRIZI rileva che se gli importatori non ricorrono generalmente al sistema di smobilizzo dei certificati dell'Istcambi, ciò dipende dal fatto che la procedura è troppo onerosa, e soprattutto perchè temono che la banca scontatrice possa esercitare l'azione di regresso.

È di avviso che, se alla scadenza delle tratte, manifestandosi l'insufficienza dei fondi nel conto, la banca potesse facilmente prorogare la scadenza di altri quattro o più mesi, eventualmente riscontando l'effetto presso la Banca d'Italia, l'uso di queste tratte speciali ne risulterebbe certamente più diffuso.

Ricorda che qualche cosa di simile è stato praticato in Francia ed in Germania.

Pensa che due soluzioni si presentano alla Commissione: o quella di approvare il provvedimento così come è, oppure di rinviarlo ad altra riunione, finchè si sarà studiata in altra sede la possibilità di modificare il sistema dello sconto di questi certificati.

PRESIDENTE fa presente che nella Commissione vi sono dei competenti in materia; quindi si può discutere.

ARIATA, *Relatore*, rileva trattarsi di un provvedimento semplicemente modificativo della legge dell'11 gennaio 1937-XV. Concorda nel rilievo che la legge del 1937 non abbia corrisposto in pieno come era nei propositi. Ma ciò è dovuto, in moltissimi casi, principalmente al fatto che gli esportatori non hanno bisogno di credito in questa forma perchè trovano un'infinità di altri mezzi più comodi; e un riesame totale del provvedimento del 1937 (e non di quello che è in esame oggi, che non è altro che una estensione di quello

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

del 1937) potrebbe corrispondere ad uno stato di necessità. Però si tratterebbe di elaborare un provvedimento completo, che sia ponderato in tutti i suoi aspetti, perchè anche l'obbligo di autorizzare comunque la Banca d'Italia al risconto, come proposto dal camerata Fabrizi, significa attribuire alla Banca d'Italia la garanzia anche per eventuali mancati pagamenti in *clearing*, ritardi, congelamenti, ecc., il che può rappresentare un problema la cui soluzione non è certamente molto agevole. Quindi è tutta una riforma organica che dovrebbe semmai essere fatta; e ciò non è possibile in sede di Commissione. Si tratta oggi di rimuovere un divieto contenuto nella legge dell'11 gennaio 1937-XV: si autorizza l'emissione del certificato anche per gli anticipi. Pensa che per gli anticipi possa esservi un interesse, una possibilità pratica di attuazione, e di effettivo utilizzo da parte degli esportatori. Sotto questo profilo giudica che il provvedimento si possa approvare.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Aggiornamento del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali. (2020)

DELFINO, *Relatore*, nota che il disegno di legge, sottoposto all'approvazione della Commissione, è molto voluminoso ma, sostanzialmente, si tratta di aggiornare il repertorio per l'applicazione delle tariffe dei dazi doganali. L'ultimo aggiornamento è avvenuto in data 27 ottobre 1937-XV, e da allora sono intervenuti molti fatti che consigliano l'attuale aggiornamento. Anzitutto diversi provvedimenti di legge hanno introdotto nuovi regimi doganali per articoli speciali, ma non si è pensato a modificare le relative voci del repertorio; quindi occorre aggiornare il repertorio in base alle leggi che sono state approvate nel frattempo.

In secondo luogo vi sono state varianti di indole tecnica, soprattutto varianti di interpretazione, dovute al lavoro che ha svolto la Commissione centrale delle dogane, cui sono deferite le contestazioni. Essa ha, in certo modo, interpretato autenticamente.

Un terzo motivo che ha condotto all'odierno aggiornamento è il fatto che i periti doganali hanno ritenuto necessario, specialmente nel settore chimico, introdurre una quantità di voci che prima non erano contenute nel repertorio doganale e che andavano sotto il nome generico di « prodotti chimici ». Questa genericità dava luogo a contestazioni.

Infine vi è una parte di modifiche sostanziali, che riguardano parecchie voci. Soffermandosi su qualcuna di esse, fa notare come, ad esempio, nella voce « brodo di carne condensato » si applicava la vecchia norma della legge doganale, per la quale tutti i prodotti che contenevano cloruro di sodio in misura superiore al 25 per cento dovevano essere assoggettati al dazio di monopolio; adesso la franchigia viene tolta, ma si applica il diritto di monopolio sull'intera quantità di cloruro di sodio contenuto nel brodo, in misura eguale al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.

Altra questione del genere è quella che riguarda le calamite artificiali.

Le calamite artificiali godevano di un determinato trattamento doganale; ma poichè esse vengono impiegate in diversissimi apparecchi: contatori, macchine elettriche, ecc., accadeva che gli importatori di queste macchine importavano gli apparecchi senza calamita, perchè la calamita, classificata in altra voce, pagava un dazio minore. Ora, invece, il repertorio stabilisce delle categorie ed applica la tariffa su questi contatori e su queste macchine elettriche. In altre parole, si viene a togliere la voce « calamita » per classificare le calamite in base alle loro varie destinazioni.

Altro argomento riguarda la farina. La farina di grano tallito, che in sostanza è un succedaneo dell'orzo comune, del malto, era parificata alla farina di grano. Constatato che la farina di grano tallito ha un peso superiore a quello del grano originario, si stabilisce che la farina di grano tallito viene assoggettata alla stessa dogana della farina di grano con una maggiorazione del 35 per cento.

Fucili ad aria compressa. Prima la tariffa contemplava i fucili di calibro mm. 6 e mm. 9 assimilandoli alle armi da sala. Essendo sorta questione per i fucili di calibri intermedi, si è estesa la dicitura a tutti i fucili fino al calibro di mm. 9.

Altra questione è quella della pasta per cellulosa. Una disposizione stabiliva un dazio minore, a condizione che questa pasta fosse resa inservibile per uso di fabbricazione della carta: praticamente detta cellulosa andava

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

perforata. Adesso, siccome la bucatura della pasta poteva dar luogo ad inconvenienti tecnici per la fabbricazione delle fibre, si è introdotta una nota per la quale la pasta per cellulosa può essere assoggettata ad una tariffa speciale anche senza la bucatura.

In sostanza si tratta di un aggiornamento di repertorio; e quindi propone che il disegno di legge venga senz'altro approvato.

PRESIDENTE mette a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti tessili d'uso industriale fatti di fibre artificiali in fiocco a base di cellulosa o di cotone misto in qualsiasi proporzione a fibre artificiali in fiocco a base di cellulosa. (2021)

CICOGNA, *Relatore*, rileva che la presente modifica alla tariffa doganale italiana è resa necessaria da un anacronismo delle nostre tariffe che, analogamente ad altre europee, favoriscono le fibre di importazione e colpiscono quelle di produzione interna. La tariffa italiana e le altre accennate esercitano di fatto una funzione antiautarchica in quanto ostacolano proprio il commercio delle fibre artificiali base dell'autarchia tessile italiana ed europea, mentre favoriscono gli scambi dei prodotti di importazione cotone e lana.

COSTAMAGNA. Sono stati gli interessi inglesi ad imporsi.

CICOGNA, *Relatore*. Occorrerebbe che venisse fatto per lo meno lo stesso trattamento ai due prodotti, fibre artificiali e cotone.

Le osservazioni contenute nella relazione ministeriale rivelano ancor più la differenza di trattamento, perchè dicono:

« E sembrato però opportuno di precisare, nel provvedimento predisposto quanto segue: 1°) il carattere di temporaneità determinato dalla eccezionalità della misura adottata ».

L'oratore osserva che, pur volendosi rimediare ad un errore della tariffa, si seguitano a prendere provvedimenti a carattere unilaterale e senza reciprocità; mentre la vera forma idonea dovrebbe consistere nel modificare la tariffa.

La seconda precisazione è il mantenimento della sopratassa di confine sulle fibre artifi-

ciali; tale questione di carattere puramente fiscale giustificherebbe il criterio adottato.

Vi è poi « l'esclusione dal beneficio dell'applicazione dei dati convenzionali pattuiti per i prodotti di cotone ». Dichiara di non comprendere le ragioni per le quali si debba creare una condizione di inferiorità alle fibre artificiali.

Infine la relazione ministeriale adduce ancora come altro scopo del provvedimento « la limitazione degli effetti del provvedimento ai manufatti di fibra artificiale di cellulosa in fiocco o di cotone misto a fiocco per escludere dal beneficio quelli nei quali la materia, diversa dal cotone, è rappresentata dal prodotto più pregiato del raion a fibra lunga ».

Il Relatore dichiara di non comprendere che cosa si voglia dire con l'espressione « prodotto più pregiato »; se si tratta di prodotto più pregiato dal punto di vista tecnico, non si rende conto della ragione per cui, essendo un prodotto migliore, qualitativamente, debba essere colpito con un dazio diverso. Se ci si vuol riferire ad un maggior prezzo, tale situazione contingente è esattamente opposta perchè i prezzi dei filati di fiocco sono superiori a quelli dei filati di raion continuo di pari titolo. Ritiene trattarsi di un vero e proprio errore da eliminarsi con una modifica del decreto. Siccome il provvedimento è stato sollecitato per ragione di urgenza, propone che esso venga approvato nel testo attuale.

Raccomanda che le osservazioni formulate vengano comunicate rispettivamente al Ministero per gli scambi e per le valute ed al Ministero per le finanze, perchè ne sia tenuto conto nell'esame di casi del genere.

DELFINO si associa alle conclusioni del Relatore, ritenendole esatte. Esprime l'avviso che qualche residuo di vecchia mentalità dovrebbe essere sorpassato. Il raion a fibra lunga, che impropriamente è stato chiamato seta artificiale, in fondo è un succedaneo ed appartiene ad uno scalino più basso, e non più alto, degli articoli di seta e di cotone. Poichè le osservazioni espresse dal Relatore saranno comunicate ai competenti dicasteri, fa presente che il Ministero degli scambi e delle valute svolga azione, presso tutti gli Stati che importano merci italiane, per ottenere la revisione delle rispettive tariffe doganali nel senso che siano tolti gli aggravii che pesano sui manufatti di fiocco di raion e di raion equiparandoli al cotone, e qualche cosa si è ottenuto in Bulgaria e in Romania. Ma è lecito domandarsi se i nostri negozianti, che all'estero sostengono la necessità che le tariffe siano diminuite sul senso anzidetto, non trovino osta-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

colo alle loro trattative per l'esistenza di un decreto di questo genere che offre valido argomento ai loro contraddittori di Stati esteri. Costoro avranno ben ragione di rilevare che, mentre l'Italia adotta una maggiorazione dei dazi, pretende, poi, una riduzione dagli altri Stati. E una incongruenza alla quale bisogna ovviare adottando quegli stessi criteri che chiediamo siano adottati dagli altri. Per quanto riguarda la situazione produttiva italiana, dichiara di sapere che qualche cotone esprime l'avviso che sia bene che questi dazi siano più alti, per ragioni particolari; ma tale opinione risponde ad una mentalità che deve essere superata. Afferma che, una volta avviati verso un programma autarchico al cento per cento, sia necessario seguirlo. Ritiene opportuno, da parte della Commissione, di far pervenire un voto alle competenti autorità perchè, in occasione della revisione delle tariffe doganali, gli anacronismi del genere siano eliminati in maniera che si adottino in Italia gli stessi criteri che chiediamo vengano adottati dall'estero.

PRESIDENTE assicura che la raccomandazione sarà trasmessa alle competenti autorità.

Pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Costituzione di un fondo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero. (Modificato dal Senato). (1948-B)

GANGEMI, *Relatore*, nota che, per il conferimento delle borse di studio di pratica commerciale all'estero, sono applicabili le norme di un regolamento già esistente. Si riterrebbe infatti superfluo inserire nella legge tutte quelle disposizioni che fanno parte di regolamentazione, per la concessione delle borse ed anche per il controllo all'estero dell'opera degli assegnatari delle borse. Il controllo, infatti, viene esercitato attraverso gli addetti commerciali in servizio presso i Regi Uffici diplomatici all'estero. Il Ministro per gli scambi e per le valute, nella riunione del 7 giugno 1942-XX, rilevò che esiste un regolamento che viene richiamato nei bandi di concorso. Ma poichè il Senato propone che un accenno

al regolamento sia inserito nel disegno di legge, non ha nulla in contrario a che si attui detta estensione e si approvi dalla Commissione legislativa della Camera dei Fasci.

DINI dubita dell'opportunità del controllo per i beneficiari di queste borse di studio.

SERONO esprime l'avviso che in questo campo più si controlla e meglio è.

GANGEMI, *Relatore*, rileva che si tratta di specialisti i quali vanno ad offrire sul mercato estero i nostri prodotti; essi mirano ad uno scopo oltre che di propaganda anche di studio per perfezionare il nostro sistema di esportazione. Il controllo si attua, nei riguardi della loro attività, in quanto che i vincitori delle borse di studio hanno obbligo di presentarsi all'addetto commerciale e fargli delle relazioni in modo che il Ministero per gli scambi e le valute sia informato periodicamente circa le svolte attività; e tale forma di controllo giustifica la corresponsione della indennità che viene loro pagata dai Regi addetti commerciali.

BOCCADIFUOCO osserva che l'esistenza di un regolamento non esclude l'opportunità che si stabiliscano nuove norme, relativamente alle borse di pratica commerciale all'estero. Infatti, le norme regolamentari esistenti potrebbero essere modificate, ed è bene che il Ministero degli scambi e delle valute nel bandire concorsi per il conferimento di borse di studio stabilisca anche nuove norme di carattere regolamentare.

FOTTICCHIA nota che il testo proposto dal Senato parla anche della competenza del Ministero degli affari esteri, ciò che spiegherebbe la ragione della modifica.

GANGEMI, *Relatore*, precisa che il controllo degli assegnatari delle borse è fatto dagli addetti commerciali all'estero, i quali dipendono dal Ministero degli scambi e delle valute.

L'emendamento approvato dal Senato mira probabilmente a fare stabilire nuove norme fisse, su proposta del Ministero degli scambi e delle valute, d'intesa con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, e delle corporazioni.

Propone ch'esso sia approvato.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 3 del disegno di legge, nel testo emendato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 18 aprile 1942. (2025)

FRANCIOSI, *Relatore*, pone in rilievo che il disegno di legge in esame contiene due accordi di carattere commerciale. Col primo si istituisce una Commissione mista permanente che ha lo scopo di apportare ai contingenti fissati nei trattati commerciali le modificazioni che si rendono necessarie ed opportune col rapido cambiamento delle situazioni e delle reali possibilità di scambio, e per concordare le modalità di esecuzione senza ricorrere alla più complessa forma delle trattative diplomatiche. Col secondo, si regolano in *clearing* i noli e le spese d'assicurazione.

L'istituzione di Commissioni miste è già stata adottata per altri Paesi con i quali l'Italia ha rapporti di maggiore interesse, e permette di rendere gli accordi commerciali più elastici, e di adeguare alle circostanze l'esecuzione degli accordi stessi. In particolare, con la Danimarca l'Italia ha un accordo del 31 dicembre 1941, valido sino al 31 dicembre 1942, ma che è tacitamente prorogato di anno in anno, salvo disdetta due mesi prima della fine del periodo in corso. La Commissione mista rende operante questa clausola in quanto si possono aggiornare, in tempo utile, contingenti, condizioni e modalità di esecuzione dell'accordo, e quindi rendere possibile la rinnovazione per tacita intesa. Quanto all'altro accordo, esso semplicemente contempla quello che già era stato sottoscritto il 30 novembre 1940. In quell'accordo era fatta eccezione, nel regolamento in *clearing*, di alcune partite le quali oggi vengono appunto ammesse in *clearing*, sopprimendo l'obbligo del regolamento in divisa. Si tratta di un *clearing* bilaterale che è particolarmente interessante per la posizione in cui si trova oggi la Danimarca; la sua utilità è evidente. I due accordi

rispondono ai nostri interessi; e ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo effettuato in Roma, mediante scambio di note fra l'Italia e la Germania, il 26 febbraio 1941, concernente il trattamento doganale dei tubetti e spole. (2026)

ZANOTTI, *Relatore*, ricorda che, in virtù dell'accordo italo-germanico stipulato in Roma in data 26 febbraio 1941, l'Italia si è impegnata ad estendere il trattamento doganale previsto nel precedente accordo 9 dicembre 1926, per la posizione 849 della tariffa italiana « tubetti e spole di cartone per la filatura e la tessitura, aventi nell'interno ad una estremità un piccolo anello di metallo o di legno per rinforzo ». Tale trattamento viene esteso anche ai tubetti e spole della specie anche se hanno all'esterno, ad ambedue le estremità, un rinforzo di legno o metallo. Chiarisce la necessità tecnica di tali rinforzi: il primo serve a fissare le spole al tubo, il secondo serve invece ad offrire una superficie liscia allo svolgimento del filo, perchè il rinforzo, se fosse di cartone, sarebbe più facilmente soggetto a formare delle increspature.

Date le finalità del provvedimento, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 11.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1942-XX, n. 355, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 988, contenente disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione. (2004)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 marzo 1942-XX, n. 355, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 988, contenente disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione.

Aggiornamento del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali. (2020)

ART. 1.

È approvata l'annessa tabella recante modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con Regio decreto-legge 27 novembre 1924-III, n. 2146 convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL REPERTORIO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI**

VOCI E NOTE DA MODIFICARE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
<p>PRELIMINARI:</p> <p><i>Paragrafo 3°.</i> — Ai soli effetti della importazione tutti i prodotti contenenti cloruro di sodio in misura eccedente il 25 per cento — quando non ne sia fatta espressa eccezione dalla tariffa o dal repertorio — si classificano come sale marino.</p> <p>ALBERI di organi motori e di trasmissione per autoveicoli, escluse le trattrici, per motocicli e per aeronautica (V. parti di autoveicoli, ecc. o parti di motocicli, ecc.).</p> <p>AMAMELIDE (foglie). (V. <i>Foglie di amamelide</i>)</p> <p>AMPOLLE di vetro o di cristallo: — per lampade elettriche ad incandescenza . . .</p> <p>ANGELICA (radiche, semi e steli). (V. <i>Radiche, semi e steli di angelica</i>).</p> <p>APPARECCHI per l'applicazione della elettricità, non nominati.</p> <p><i>Note.</i> — 3. Gli apparecchi aventi caratteristiche per le quali si dimostrino destinati esclusivamente ad apparecchi compresi nella categoria degli strumenti scientifici seguono il trattamento delle parti di apparecchi ai quali sono destinati; quelli aventi caratteristiche tali per le quali si dimostrino destinati esclusivamente ad autoveicoli, a motocicli o per aeronautica seguono il trattamento delle parti dei veicoli rispettivi.</p>	<p>Ampolle di vetro, ecc., per lampadine, ecc.</p>	<p>591 <i>ter</i></p>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL REPERTORIO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI**

VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
PRELIMINARI:		
<i>Paragrafo 3^o.</i> — Agli effetti della legge sul monopolio del sale tutti i prodotti contenenti cloruro di sodio in misura eccedente il 25 per cento — quando non ne sia fatta espressa eccezione dalla tariffa o dal repertorio — sono assimilati al sale marino.		
ACIDO glicerofosforico	Prodotti medicinali sintetici, ecc.	780
ACIDI naftenici	Prodotti chimici organici, ecc.	769
ACIDO tiolattico. <i>Come</i>	Acido lattico puro	717-g/2
ACIDO tiolglucolico	Prodotti chimici, organici, ecc.	769
ALBERI di organi motori e di trasmissione per autoveicoli, escluse le trattrici, per motocicli e per aeronautica (V. parti di autoveicoli, ecc. o parti di motori PER MOTOCICLI, ecc.).		
ALIMENTATORI di placca per apparecchi per radiotelegrafia, radiotelegrafia, televisione, cinema sonori, radio ed elettrofonografi e per apparecchi non nominati a valvole termoioniche	Parti staccate di apparecchi per radiotelegrafia, ecc., altre	497 ter-d
ALLARGACALZATURE (V. Strumenti per arti e mestieri, ecc., di metallo comune, fini).		
AMAMELIDE (foglie e scorze) (V. Foglie o scorze di amamelide).		
AMINONAFTALINA	Derivati dal naftolo, ecc.	760
AMPOLLÈ di vetro o di cristallo:		
— per lampade elettriche ad incandescenza, anche con fregi o decorazioni	Ampolle di vetro, ecc., per lampadine, ecc.	591 ter
— per valvole termoioniche. <i>Come le ampolle per lampade elettriche ad incandescenza.</i>		
ANGELICA (foglie, radici, semi e steli) (V. Foglie, radici, semi e steli di angelica).		
ANNAFFIATOI a pioggia. (V. Macchine agricole non nominate).		
APPARECCHI per l'applicazione della elettricità, non nominati.		
<i>Note.</i> — 3. Gli apparecchi aventi caratteristiche tali per le quali si dimostrino destinati esclusivamente ad apparecchi compresi nella categoria degli strumenti scientifici seguono il trattamento delle parti di apparecchi ai quali sono destinati; quelli aventi caratteristiche tali per le quali si dimostrino destinati esclusivamente ad autoveicoli, a motocicli o per aeromobili seguono il trattamento delle parti dei veicoli rispettivi.		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE DA MODIFICARE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
<p>— per medicina, ecc.: <i>Si considerano come apparecchi per medicina tanto quelli usati a scopo curativo, quanto quelli usati a scopo diagnostico.</i> (V. Anche note alla voce <i>Strumenti scientifici</i>) — per riscaldare, non nominati.</p>		
<p>ASPIRATORI:</p>		
<p>— altri</p>	<p>Aspiratori non nominati, ecc.</p>	<p>433</p>
<p>AVANZI di ceramiche. <i>Come</i></p>	<p>Pietre, terre, ecc., non nominati</p>	<p>565</p>
<p>— di laterizi:</p>		
<p>a) DI MATERIALE REFRATTARIO (V. <i>Avanzi di materiale refrattario</i>).</p>		
<p>b) altri</p>	<p>Pietre, terre, ecc., non nominati</p>	<p>565</p>
<p>— di materiale refrattario:</p>		
<p>a) di magnesite</p>	<p>Magnesia calcinata, ecc., impura, per uso metallurgico, ecc.</p>	<p>678-a/1</p>
<p>b) altri</p>	<p>Argille, ecc.</p>	<p>558</p>
<p>BARBA di penne, naturale o tinta</p>	<p>Piume, ecc., da ornamento, greggie</p>	<p>910-a</p>
<p>BASTONI da ombrelli e da ombrellini:</p>		
<p>— di qualsiasi materia, muniti di bacchette (V. <i>Osature da ombrelli, ecc.</i>).</p>		
<p>BETULA o BETULLA (scorze). (V. <i>Scorze di betula, ecc.</i>).</p>		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
APPARECCHI duplicatori:		
a) rotativi	Apparecchi duplicatori rotativi, ecc., e loro parti	412 bis
b) non rotativi	Macchine per le industrie grafiche, ecc., altre	412
— per medicina, ecc.:		
<i>Si considerano come apparecchi per medicina tanto quelli usati a scopo curativo, quanto quelli usati a scopo diagnostico, siano essi destinati ad usi di medicina vera e propria che ad usi di veterinaria.</i>		
<i>(V. anche note alla voce Strumenti scientifici).</i>		
— per riscaldare, non nominati.		
<i>dopo nota 4 aggiungere:</i>		
<i>(V. anche note alla voce Macchine).</i>		
ARGON (gas)	Gas-argon	713-e
ASPIRATORI:		
— altri	Aspiratori non nominati, ecc.	433
<i>(V. anche note alla voce Pompe).</i>		
ATOCHINOLO	Prodotti medicinali sintetici, ecc.	780
AVANZI di ceramiche. <i>Come</i>	Argille, ecc.	558
— di laterizi:		
a) di materiale refrattario.		
<i>(V. Avanzi di materiale refrattario).</i>		
b) altri. <i>Come.</i>	Argille, ecc.	558
— di materiale refrattario:		
a) di magnesite. <i>Come</i>	Magnesia calcinata, ecc., impura, per uso metallurgico, ecc.	678-a/1
b) altri. <i>Come</i>	Argille, ecc.	558
BARBA di penne, naturale o tinta.		
<i>(V. anche Setole di penna d'oca e simili (barbe)).</i>		
BASTONI da ombrelli e da ombrellini:		
— di qualsiasi materia, muniti di bacchette.		
<i>(V. Ossature da ombrelli, ecc., montate, secondo la specie, con bastone).</i>		
BETULA o BETULLA (scorze e semi).		
<i>(V. Scorze e semi di betula, ecc.).</i>		
BIANCO di silice <i>(V. Silice in polvere finissima, ecc.).</i>		
BIANCO di titanio <i>(V. Biossido di titanio).</i>		
BILANCE dinamometriche <i>(V. Strumenti da misura non nominati).</i>		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE DA MODIFICARE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
BILIARDI (V. <i>Mobili</i>).		
BORSETTE:		
— ricoperte, in tutto o in massima parte, di perline o margheritine, di vetro o di metallo.	Mercerie	911
BOTTONI di metallo comune:		
a) a pressione	Bottoni di metallo, a pressione	897-e/1
BOTTONI di altre materie, compresi quelli a pressione di metallo comune ricoperto di altra materia	Bottoni di altre materie, ecc.	897-m
BRODI di carne, condensati, anche aromatizzati.		
<p>Note. — 1. <i>I brodi condensati salati sono ammessi alla importazione in esenzione di diritto di monopolio anche quando contengono più di 25, ma non più di 50 per cento di cloruro di sodio. Nel caso in cui il cloruro di sodio contenuto nei prodotti ecceda il limite di 50 per cento, è dovuto sulla intera quantità di esso il diritto di monopolio in misura uguale al prezzo fissato per il sale comune, dalla tariffa per la vendita al pubblico.</i></p>		
CALAMITE ARTIFICIALI per apparecchi telegrafici e telefonici. <i>Come</i>	Apparecchi telegrafici, ecc.	497
— per magneti da motori a combustione interna. <i>Come</i>	Magnet per motori, ecc.	456
— altre. (V. <i>Strumenti scientifici per astronomia, ecc.</i>).		
CALENDARI in fogli sciolti o riuniti non a forma di libro o di blocco:		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
BILIARDI, anche automatici. (V. <i>Mobili</i>).		
BIOSSIDO di titanio.	Prodotti chimici inorganici, ecc., altri.	713-e
BISOLFURO di toluolo	Prodotti medicinali sintetici, ecc.	780
BOBINE elettriche (V. <i>Rocchetti elettrici</i>).		
BORSETTE:		
— ricoperte, in tutto o in massima parte, di perline o margheritine, di vetro o di metallo, anche foderate con tessuto o altro prodotto di materia tessile	Mercerie	911
BOTTONI di metallo comune:		
a) a pressione, compresi quelli ricoperti di altra materia	Bottoni di metallo comune, a pressione.	897-e/1
BOTTONI di altre materie	Bottoni di altre materie, ecc.	897-m
BRODI di carne, condensati, anche aromatizzati.		
Note. — Sono ammessi all'importazione i brodi di carne condensati contenenti cloruro di sodio. Sull'intera quantità di cloruro sodico in essi contenuto è dovuto, però, un diritto di monopolio in misura uguale al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.		
BROMOINDACO	Colori organici, sintetici, altri	795-b
BRUSCOLE per la pressione del sevo, ecc.:		
— di capelli umani. <i>Come</i>	Capelli lavorati	934-b
CALAMITE ARTIFICIALI per altoparlanti e diffusori (V. <i>Unità per altoparlanti</i>):		
— per apparecchi telegrafici e telefonici. <i>Come</i>	Apparecchi telegrafici, ecc.	497
— per contatori di elettricità. <i>Come</i>	Contatori di elettricità	493-b
— per magneti da motori a combustione interna. <i>Come</i>	Magnet per motori, ecc.	456
— altre. (V. <i>Strumenti scientifici per astronomia, ecc.</i>).		
CALENDARI in fogli sciolti o riuniti non a forma di libro o di blocco:		
Si classificano come tali anche i calendari tascabili formati di pochi fogli di carta o di cartoncino piegati e uniti insieme con filo, con nastro e simili.		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE DA MODIFICARE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
CALENDARI <i>Segue:</i>		
a) litografati o con fregi o disegni, stampati	Altre stampe, ecc.	864
b) altri	Carta stampata in fogli sciolti, ecc.	858
<p><i>Si classificano come tali anche i calendari tascabili formati di pochi fogli di carta o di cartoncino piegati e uniti insieme con filo, con nastro e simili.</i> <i>(V. anche nota alla voce Carta stampata, in fogli sciolti).</i></p>		
CANNELLI di gomma elastica per cancellare disegni o scritti, anche misti con altre materie, con o senza guaina	Panetti, ecc., di gomma elastica, ecc.	842
CAPPELLI non formati:		
c) altri (compresi quelli di agave, di canapa di Manilla e simili). <i>Come i cappelli, secondo la specie.</i>		
<p><i>Come cappelli non formati si classificano quelli che si trovano ancora nel primo stadio di lavorazione, senza, cioè, aver subito alcuna operazione di formatura.</i></p>		
CARBAZOLO	Derivati dall'anilina, ecc.	748
CARBURATORI PER MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA per autoveicoli, per motocicli e per aeronautica	Carburatori e loro parti, ecc.	524
CARRELLI di ferro per trasporto di materiali, destinati a scorrere su rotaie o per impianti aerei. (V. <i>Vagoncini, ecc., per trasporti di materiali</i>).		
CARTA frastagliata (V. <i>Carta traforata</i>).		
CARTA increspata, per la fabbricazione di fiori finti, paralumi e simili altri oggetti. <i>Come quella non increspata, secondo la specie.</i>		
— da parati	Carta da parati	847-e
CARTONI smerigliati	Cartoni smerigliati	848-c
CAVATURACCIOLI di qualsiasi specie, compresi quelli a manovella, da fissare al tavolo o alle pareti. (V. <i>Strumenti per arti e mestieri, ecc., di metallo comune, fini</i>).		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
CALENDARI <i>Segue:</i>		
a) litografati o con fregi o disegni, stampati	Altre stampe, ecc.	864
b) altri	Carta stampata in fogli sciolti, ecc.	858
<i>(V. anche nota alla voce Carta stampata, in fogli sciolti).</i>		
CANNELLI di gomma elastica per cancellare disegni o scritti, anche mista con altre materie, con o senza guaina. (V. <i>Gomma elastica in cannelli, ecc.</i>).		
CAPPELLI non formati:		
c) altri (compresi quelli di agave, di canapa di Manilla e simili). <i>Come i cappelli, secondo la specie.</i>		
<i>Come cappelli non formati si classificano quelli che si trovano ancora nel primo stadio di lavorazione, senza, cioè, aver subito alcuna operazione di formatura o di tintura.</i>		
CARBAZOLO	Carbazolo	751 bis
CARBILAMINA	Prodotti chimici, organici, ecc.	769
CARBONE di storta. <i>Come.</i>	Grafite	601
CARBURATORI PER MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA per autoveicoli, per motocicli e per aeromobili	Carburatori e loro parti, ecc.	524
CARBURO di silicio. (V. <i>Carborundum</i>).		
CARRELLI di ferro per trasporto di materiali, destinati a scorrere su rotaie o per impianti aerei. (V. <i>Vagoncini, ecc., per trasporto di materiali</i>).		
<i>(V. Nota 10 alla voce Macchine).</i>		
CARRIOLE elettriche (V. <i>Autoveicoli, ecc.</i>).		
CARTA frastagliata (V. <i>Carta trinata, ecc.</i>).		
CARTA increspata. <i>Come quella non increspata, secondo la specie.</i>		
— da parati, anche vellutata.	Carta da parati	847-e
CARTONI smerigliati	Cartoni smerigliati	848-c
<i>Nota. — Nella determinazione del peso, agli effetti della classificazione come cartoni o come carta, non si tiene conto dell'abrasivo e delle relative sostanze collanti.</i>		
CASEINATO di calcio	Prodotti chimici organici, non nominati	769
CAVATURACCIOLI di qualsiasi specie, compresi quelli a manovella da fissare al tavolo o alle pareti. (V. <i>Strumenti per arti e mestieri, ecc., di metallo comune, fini</i>).		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE DA MODIFICARE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
COMPRESSORI d'aria o di gas. <i>Come i Ventilatori.</i>		
CONDIMENTI PER BRODI E PER MINESTRE, anche foggiate in dadi o in tavolette, contenenti estratto di carne in qualsiasi proporzione.		
<p>Note. — 2. <i>I condimenti per brodi e per minestre sono ammessi alla importazione, in esenzione di diritto di monopolio, anche quando contengano più di 25, ma non più di 50 per cento di cloruro di sodio. Nel caso in cui il cloruro di sodio contenuto nei prodotti ecceda il limite di 50 per cento, è dovuto sull'intera quantità di esso il diritto di monopolio in misura uguale al prezzo fissato, per il sale comune, dalla tariffa per la vendita al pubblico.</i></p>		
CONSERVA di pomodori	Conserva di pomodori	99
ELETTRICALAMITE per macchine dinamo-elettriche. (V. Parti di macchine dinamo-elettriche, ecc.).		
— altre. (V. Strumenti scientifici, per astronomia, eccetera).		
ESTRATTI di carne, allo stato liquido, solido o pastoso.		
<p>Note. — <i>Gli estratti di carne sono ammessi all'importazione, in esenzione di diritto di monopolio, anche quando contengano più di 25, ma non più di 50 per cento di cloruro di sodio. Nel caso in cui il cloruro di sodio contenuto nei prodotti ecceda il limite di 50 per cento, è dovuto sull'intera quantità di esso il diritto di monopolio in misura uguale al prezzo fissato, per il sale comune, dalla tariffa per la vendita al minuto.</i></p>		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
CERA per mobili o per pagamenti. (V. <i>Encausti</i>).		
CLORIDRATO di chinoidina	Chinina, ecc., altri sali, ecc.	766-b
CLOROINDACO	Colori organici sintetici, altri	795-b
COMPRESSORI d'aria o di gas. <i>Come gli Aspiratori, altri.</i>		
CONDIMENTI PER BRODI E PER MINESTRE, anche foggiate in dadi o in tavolette, contenenti estratto di carne in qualsiasi proporzione. Note. — 2. Sono ammessi all'importazione i condimenti per brodi e per minestre contenenti cloruro di sodio. Sull'intera quantità di cloruro di sodio in essi contenuto è dovuto, però, un diritto di monopolio in misura uguale al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.		
CONSERVA di pomodori, esclusa quella aromatizzata <i>Quella aromatizzata segue il trattamento dei condimenti per brodi e per minestre.</i>	Conserva di pomodori	99
COTENNA DI MAIALE, per uso alimentare. <i>Come le carni.</i>		
DIAPASON (coristi a percussione). (V. <i>Coristi</i>).		
DIETILDIFENILUREA	Prodotti chimici organici, non nominati	769
DINITROFENOLI	Derivati dell'acido fenico, non nominati	761
ELETTROCALAMITE per altoparlanti e diffusori. (V. <i>Unità per altoparlanti</i>).		
— per macchine dinamo-elettriche. (V. <i>Parti di macchine dinamo-elettriche, ecc.</i>).		
— altre. (V. <i>Strumenti scientifici, per astronomia, ecc.</i>).		
ESTRATTI di carne, allo stato liquido, solido o pastoso. Note. — 1. Sono ammessi all'importazione gli estratti di carne contenenti cloruro di sodio. Sull'intera quantità di cloruro di sodio in essi contenuto è dovuto, però, un diritto di monopolio in misura uguale al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.		
ESTRATTO di maté. (V. <i>Mate</i>).		
ESTRATTO di tè. (V. <i>Tè propriamente detto, anche esaurito</i>).		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE DA MODIFICARE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
<p>FANALI per autoveicoli, per motocicli e per aeronautica. (V. <i>Parti di carrozzerie per autoveicoli, ecc.</i>, o <i>Parti di motocicli, ecc.</i>, o <i>Parti di aeroplani, di idrovolanti, di palloni dirigibili, secondo la specie</i>).</p>		
<p>FERRO E ACCIAIO, IN BARRE O VERGHE. Nota. — 2. (1° comma). <i>Si comprendono fra le barre o verghe lavorate quelle le quali, dopo la loro fabbricazione (rispettivamente: la laminazione a caldo, trafilatura o laminazione a freddo, battitura), siano state piegate, curvate o lavorate su minima parte della loro superficie, cioè con qualche semplice foro o colpo di lima o di martello (escluso il taglio a misura), oppure siano state ossidate, verniciate, laccate, ottunate, ramate, piombate, zincate, stagnate, alluminate, nichelate, brunite. Non si tiene conto però della spalmatura o colorazione fatta con grasso, minio, catrame, o con altre simili sostanze al solo scopo di preservare le barre o verghe dalla ruggine.</i></p>		
<p>FERRO E ACCIAIO FUCINATI O STAMPATI A CALDO in pezzi greggi o lavorati su piccola parte della loro superficie con operazioni di carattere meccanico. Nota. — 2. <i>Si classificano come greggi i pezzi i quali, dopo la fucinazione o la stampatura a caldo, abbiano subito la sola operazione della sbavatura o siano stati soltanto incatramati o spalmati di grasso, di minio o di altre simili sostanze al solo scopo di preservarli dalla ruggine.</i></p>		
<p>FILATI:</p>		
<p>— di lana Mohair pura</p>	<p>Filati di pura lana Mohair</p>	<p>216</p>
<p>FILTRI di feltro. (V. <i>Feltri o Oggetti cuciti, secondo la qualità</i>). (V. <i>nota alla voce Filtri di tessuto</i>).</p>		
<p>FLANGE di ferro o di acciaio. (V. <i>Briglie per tubi, ecc.</i>).</p>		

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOGI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
ETERE formico. (V. <i>Etere etilformico</i>).		
ETILACETANILIDE. (V. <i>Acetalinide</i>).		
FANALI per autoveicoli, per motocicli e per aeromobili. (V. <i>Parti di carrozzerie per autoveicoli, ecc.</i> , o <i>Parti di motocicli, ecc.</i> , o <i>Parti di aeroplani, di idrovolanti, di palloni dirigibili, secondo la specie</i>).		
FARINA di grano o di frumento tallito. <i>Come.</i> Nota. — Per l'applicazione del dazio di importazione ogni quintale di farina di grano o di frumento tallito si considera come 135 chilogrammi di farina di frumento.	Farina, di frumento	70-a
— di mele. <i>Come la farina di banane.</i>		
FENETIDINA lattica. (V. <i>Paralattilfenetidina</i>).		
FENOLPTALEINA	Prodotti medicinali sintetici, ecc.	780
FERRO E ACCIAIO, IN BARRE O VERGHE. Nota. — 2. (1° comma). <i>Si comprendono fra le barre o verghe lavorate quelle le quali, dopo la loro fabbricazione (rispettivamente: laminazione a caldo, trafilatura o laminazione a freddo, battitura), siano state piegate, curvate o lavorate su minima parte della loro superficie, cioè con qualche semplice foro o colpo di lima o di martello (escluso il taglio a misura), oppure siano state ossidate, verniciate, laccate, ottonate, ramate, piombate, zincate, stagnate, alluminate, nichelate, brunite. Non si tiene conto però della acidulazione, nè della spalmatura o colorazione fatta con grasso, minio, catrame o con altre simili sostanze al solo scopo di preservare le barre o verghe dalla ruggine.</i>		
FERRO E ACCIAIO FUCINATI O STAMPATI A CALDO in pezzi greggi o lavorati su piccola parte della loro superficie con operazioni di carattere meccanico. Nota. — 2. <i>Si classificano come greggi i pezzi i quali, dopo la fucinazione o la stampatura a caldo, abbiano subito la sola operazione della sbavatura o siano stati incatramati o spalmati di grasso, di minio, di resina o di altre simili sostanze al solo scopo di preservarli dalla ruggine.</i>		
FILATI:		
— di lana Mohair pura, anche a ricciolini	Filati di pura lana Mohair	216
FILTRI di feltro. (V. <i>Feltri o Lavori di feltro, ecc.</i>). (V. nota alla voce <i>Filtri di tessuto</i>).		
FLANGE di ferro o di acciaio, anche senza foro centrale o mancanti di fori perimetrali. (V. <i>Briglie per tubi, ecc.</i>).		
FOGLIE di angelica — di semprevivo (V. <i>Semprevivi</i>).	Piante, ecc., medicinali, ecc., indigene.	877-a

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOGI E NOTE DA MODIFICARE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
FORAGGI non nominati	Prodotti vegetali non nominati	932
FORME:		
FRULLINI a mano. (V. <i>Lavori, secondo la materia della quale sono formati</i>).		
FUCILI ad aria compressa, a molla, a bastone, o d'altra specie per bersaglio da sala <i>I fucili con una sola canna di calibro di millimetri 6, rigata o non, o di calibro di millimetri 9, non rigata, con meccanismo di chiusura comunque fatto, con camera per cartuccia avente il diametro pari al calibro dell'arma stessa che consente l'impiego esclusivo di cartucce cilindriche normali tipo Flobert a percussione anulare, si considerano come fucili per bersaglio da sala.</i>	Fucili ad aria compressa, ecc.	505-a
GALVANOMETRI (V. <i>Strumenti scientifici di misura elettrica, ecc.</i>).		
GRAMOLE:		
— altre, meccaniche: a) da burro. (V. <i>Macchine per la lavorazione del latte, altre</i>).		
GRU:		
— montate su carro ferroviario	Veicoli per ferrovia, carri-gru	530-c
INNESCHI esplodenti	Capsule esplodenti	513

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOGI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
FORAGGI non nominati:		
— melassati. <i>Come</i>	Melasso	41
— altri	Prodotti vegetali non nominati	932
FORME:		
(dopo la nota a piè della voce, aggiungere): (V. anche <i>Stampi</i>).		
FRULLINI a mano:		
— con meccanismo (V. <i>Macchinette per sbattere la crema o frullare le uova</i>).		
— altri (V. <i>Lavori secondo la materia della quale sono formati</i>).		
FTALATO di butile	Derivati dalla naftalina non nominati.	750
FUCILI ad aria compressa, a molla, a bastone, d'altra specie per bersaglio da sala <i>I fucili con una sola canna ad anima unica, di calibro non superiore a millimetri 6, rigata, o a millimetri 9, non rigata, con meccanismo di chiusura comunque fatto, con camera per cartuccia avente il diametro pari al calibro dell'arma stessa che consente l'impiego esclusivo di cartucce cilindriche normali tipo Flobert a percussione anulare, si considerano come fucili per bersaglio da sala.</i>	Fucili ad aria compressa, ecc.	505-a
GALVANOMETRI, anche muniti di cannocchiale di lettura. (V. <i>Strumenti scientifici, di misura elettrica, ecc.</i>).		
GLUCONATO di calcio	Prodotti medicinali sintetici, ecc.	780
GRAMOLE:		
— altre, meccaniche:		
a) da burro. (V. <i>Macchine impastatrici per burrifici</i>).		
GRU:		
— montate su carro ferroviario. (V. <i>Carri per ferrovia, carri-gru</i>).		
GUANCIALE (goletta). Come le carni.		
IDRATO di calcio. Come Calce cotta, ecc.		
IDRATO di nichelio	Prodotti chimici, inorganici, ecc.	713
INNESCHI esplodenti, anche elettrici	Capsule esplodenti	513
INSULINA (V. <i>Preparazioni farmaceutiche n. n. secondo la specie</i>).		
LASTRE di vetro organico. Come cellofane, in lastre.		
LATTILFENETIDINA (V. <i>Paralattilfenetidina</i>).		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE DA MODIFICARE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
LAVATUBERI ad uso delle fabbriche di zucchero	Macchine non nominate	460
LAVORI di ferro o di acciaio, ecc. Nota, 5 a pag. 491, ultimo rigo: <i>...di millimetri uno e mezzo o meno.</i>		
LAVORI di ferro o di acciaio, ecc. Nota 6, a pagina 491, quarto rigo: <i>...o con lamiera; di ferro o d'acciaio...</i>		
LAVORI di legno: Note. — 2. <i>I lavori di legno semplicemente lisciati con pomice, vetro o materie simili si classificano tra quelli greggi.</i> <i>Si classificano, invece, come puliti i lavori di legno strofinati con olio e quelli con applicazione di carta o comunque commisti, con altre materie, esclusi il ferro, l'acciaio e la ghisa, greggi o soltanto puliti, stagnati o zincati, le corde, lo spago, il marmo e le pietre, nonchè le materie comprese nelle categorie della tariffa Legni e sughero (fatta eccezione del linoleum e simili) e paglia e altre materie da intreccio. Si comprendono tuttavia fra i lavori puliti quelli ricoperti di lamiera metallica su larga parte della loro superficie, in quanto, per questo fatto, non cessino di appartenere alla classe dei lavori di legno.</i>		
LUPINI	Semi non oleosi, da prato.	924-a
MACCHINE per la fabbricazione di materiali da costruzioni edilizie e stradali <i>Vi si comprendono particolarmente i mulini a palle, a martelli, a mascelle e a rulli, le macchine impastatrici per argille, malte, calcestruzzo e simili materiali da costruzioni, i carrelli tagliatori per laterizi, le macchine per formare, ribattere, pulire, sbavare e spazzolare i laterizi (escluse le presse idrauliche od a vapore), i forni rotativi da cemento, le macchine per lavare la sabbia.</i>	Macchine per la fabbricazione di materiali da costruzioni, ecc.	418

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
LAVATUBERI ad uso delle fabbriche di zucchero. (V. <i>Macchine per lavare le barbabietole nelle fabbriche di zucchero</i>).		
LAVORI di ferro o di acciaio, ecc. Nota 5, pag. 491, ultimo rigo: ...di meno di un millimetro e mezzo.		
LAVORI di ferro o di acciaio, ecc. Nota 6, pag. 491, quarto rigo: ...o con lamiera o con fili o con nastri, di ferro o d'acciaio...		
LAVORI di legno: Note. — 2. I lavori di legno semplicemente lisciati con pomice, vetro e materie simili si classificano tra quelli greggi. Si classificano, invece, come puliti i lavori di legno strofinati con olio e quelli con applicazione di carta o comunque commisti con altre materie, esclusi il ferro, l'acciaio e la ghisa, (greggi o soltanto puliti, stagnati, zincati o verniciati), le corde, lo spago, il marmo e le pietre, nonché le materie comprese nelle categorie della tariffa Legni e sughero (fatta eccezione del linoleum e simili) e Paglia ed altre materie da intreccio. Si comprendono tuttavia fra i lavori puliti quelli ricoperti di lamiera metallica su larga parte della loro superficie, in quanto, per questo fatto, non cessino di appartenere alla classe dei lavori di legno.		
LEUCITE in polvere finissima, buona per concime — altra	Concimi chimici, potassici Minerali metallici, non nominati	715-c 274-f
LIGNOROSINA (V. <i>Avanzi della fabbricazione della pasta di legno, ecc.</i>).		
LUPINI	Legumi secchi	74
MACCHINE affrancatrici	Macchine affrancatrici e loro parti	429 bis
MACCHINE per la fabbricazione di materiali da costruzioni edilizie e stradali Vi si comprendono particolarmente i mulini a palle, a martelli, a mascelle e a rulli, le macchine impastatrici per argille, malte, calcestruzzo e simili materiali da costruzioni, i carrelli tagliatori per laterizi, le macchine per formare, ribattere, pulire, sbavare e spazzolare i laterizi (escluse le presse idrauliche od a vapore), i forni rotativi da cemento, le macchine per lavare la sabbia, gli scarificatori stradali.	Macchine per la fabbricazione di materiali da costruzioni, ecc.	418
— per ginnastica ortopedica	Macchine e apparecchi per ginnastica ortopedica	430
MACCHINE per incollare fogli di carta su cartone.	Macchine non nominate	460
— impastatrici: a-bis) per burrifici. (V. <i>Macchine per lavorazione del latte, altre</i>).		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE DA MODIFICARE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
MACCHINE <i>Segue:</i>		
— per ingommare le buste e i sacchetti di carta.	Macchine non nominate	460
MACCHINE per riscaldare, raffreddare, distillare, concentrare e simili, non nominate	Macchine, ecc., per riscaldare, ecc.	437
<p>Note. — 5. <i>Le macchine della stessa specie montate in batteria e destinate a funzionare in serie si classificano ciascuna secondo il proprio peso, comprendendo in questo la rispettiva parte proporzionale del peso della comune incastellatura.</i></p>		
MACCHINETTE:		
— poligrafiche, anche con accessori. (V. <i>Macchine per le industrie grafiche, altre</i>).		
MAGNESIO	Metalli, ecc., non nominati	388
MAGNETI per motori a combustione interna, compresi quelli per autoveicoli, per motocicli e per aeronautica	Magneti per motori, ecc.	456
MATE , anche in polvere	Tè e mate	57
MERCERIE:		
<p>Note. — 2. (1° comma). <i>Gli oggetti rimandati a Mercerie, senza indicarne la specie, quando sono formati esclusivamente di legno; quando sono formati esclusivamente di gomma elastica o di vetro, oppure di queste materie con accessori necessari di altra materia non aventi carattere di guarnizione, si classificano fra le mercerie di gomma elastica o di vetro; quando sono fatti principalmente di metallo, si classificano fra le mercerie di metallo comune; quando sono fatti prevalentemente di pelle si classificano fra le mercerie di pelle.</i></p>		
MINESTRE PREPARATE		
<p><i>Le minestre salate sono ammesse all'importazione, in esenzione di diritto di monopolio, anche quando contengano più di 25, ma non più di</i></p>		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
MACCHINE <i>Segue:</i>		
— per ingommare le buste, i sacchetti di carta e le etichette	Macchine non nominate	460
— per riempire di flammiferi scatole di legno . . .	Macchine non nominate	460
MACCHINE per riscaldare, raffreddare, distillare, concentrare e simili, non nominate . . . (V. note 1, 2, 4, alla voce <i>Apparecchi per riscaldare, ecc.</i>).	Macchine, ecc., per riscaldare, ecc.	437
— per stampare iscrizioni su materie diverse dalla carta Note. — 5. <i>Le macchine della stessa specie montate in batteria e destinate a funzionare in modo indipendente in serie si classificano ciascuna secondo il proprio peso, comprendendo in questo la rispettiva parte proporzionale del peso della comune incastellatura.</i>	Macchine non nominate	460
MACCHINETTE:		
— poligrafiche, anche con accessori, e loro parti.	Apparecchi duplicatori, ecc., poligrafi meccanici, ecc., e loro parti	412 bis
MAGNESIO in polvere. <i>Come</i>	Metalli non nominati in verghe	388-b
— altro (V. <i>Metalli non nominati</i>).		
MAGNETI per motori a combustione interna, compresi quelli per autoveicoli, per motocicli e per aeromobili	Magneti per motori, ecc.	456
MARCASSITI (V. <i>Pietre dure</i>).		
MATE , anche in polvere <i>Il mate in polvere e l'estratto di mate misti con zucchero o latte concentrato, o preparati in pasticche o in tavolette, seguono il trattamento del mate allo stato naturale.</i>	Tè e mate	57
MATTONI di farina fossile	Terrecotte d'uso comune	574-a
MERCERIE:		
Nota. — 2. (1° comma). <i>Gli oggetti rimandati a Mercerie, senza indicarne la specie, quando sono formati esclusivamente di legno, si classificano fra le mercerie di legno; quando sono formati esclusivamente di gomma elastica o di vetro; oppure di queste materie con accessori necessari di altra materia non aventi carattere di guarnizione, si classificano fra le mercerie di gomma elastica o di vetro; quando sono fatti principalmente di metallo comune, si classificano fra le mercerie di metallo comune; quando sono fatti prevalentemente di pelle, si classificano fra le mercerie di pelle.</i>		
METABISOLFITO di sodio. <i>Come</i>	Solfiti, ecc., di potassio, ecc.	699
MINISTRE preparate <i>Sono ammesse all'importazione le ministre preparate contenenti cloruro di sodio. Sull'intera quantità di cloruro sodico in esse contenuto</i>		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE DA MODIFICARE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
<p>50 per cento di cloruro di sodio. Nel caso in cui il cloruro di sodio contenuto nei prodotti ecceda il limite di 50 per cento, è dovuto sull'intera quantità di esso il diritto di monopolio in misura uguale al prezzo fissato, per il sale comune, dalla tariffa per la vendita al pubblico.</p> <p>MOBILI di legno non imbottiti, esclusi quelli di legno curvato:</p> <p>Note. — 2. I mobili di legno, anche curvato, possono essere misti con canne, giunchi, vimini, paglia, scorza d'albero e altre materie simili, senza che per questo fatto muti la loro classificazione.</p> <p>Neppure hanno influenza sulla classificazione dei mobili di legno o di altra materia le applicazioni di cartone o di carta, anche incolati su tela.</p> <p>I mobili di legno, di bambù, di canna, di giunchi, di vimini e di altre simili materie, ricoperti in tutto o in parte di pelle, di tessuto, di velluto o guarniti di frange, di passamani, di nastri o di altri prodotti di materia tessile, si classificano fra i mobili imbottiti secondo la specie.</p> <p>I mobili di detta specie con sole reti o cinghie non si considerano come ricoperti o guarniti; quelli senza l'ultima ricopertura di pelle, di tessuto e simili, si classificano fra quelli imbottiti in greggio.</p>		
<p>MODELLI di busti, di statue, ecc., fatti di gesso e destinati ad essere riprodotti in marmo o in bronzo. Come</p> <p>La destinazione ad essere riprodotti in marmo o in bronzo deve risultare da apposito certificato rilasciato dal competente Istituto di Belle Arti nel quale siano indicati il nome e la residenza dell'artista che deve eseguire la riproduzione.</p> <p>Il trattamento stabilito per i modelli s'intende applicabile anche alle forme di gesso, ruote, di oggetti d'arte da riprodurre.</p>	<p>Pietre per costruzioni, in statue</p>	<p>546-b</p>
<p>MOTORI:</p> <p>— a benzina, a gas, ad olio pesante, a petrolio, a spirito:</p> <p>a) per aeronautica. (V. Parti di aeromobili, di idrovotanti o di palloni dirigibili, secondo la specie).</p>		
<p>MUTANDE. (V. Oggetti cuciti, secondo la qualità).</p>		
<p>NASTRI DI FERRO O DI ACCIAIO:</p> <p>Note. — 1. Agli effetti dell'applicazione del sopradazio per la zincatura si prende per base di misurazione lo spessore e i nastri zincati si considerano quindi sempre di diametro di 1 millimetro e mezzo o meno.</p>		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
<p><i>è dovuto, però un diritto di monopolio in misura uguale al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.</i></p> <p>MOBILI di legno non imbottiti, esclusi quelli di legno curvato: <i>Note. — 2. I mobili di legno, anche curvato, possono essere misti con canne, giunchi, vimini, paglia, scorza d'albero e altre materie simili, senza che per questo fatto muti la loro classificazione.</i> <i>Neppure hanno influenza sulla classificazione dei mobili di legno o di altra materia le applicazioni di cartone o di carta, anche incollati su tela.</i> <i>I mobili di legno, di bambù, di canna, di giunchi, di vimini e di altre simili materie, ricoperti in tutto o in parte di pelle, di tessuto, di velluto, di linoleum o guarniti di frange, di passamani, di nastri o di altri prodotti di materia tessile, si classificano fra i mobili imbottiti secondo la specie.</i> <i>I mobili di detta specie con sole reti o cinghie non si considerano come ricoperti o guarniti; quelli senza l'ultima ricopertura di pelle, di tessuto e simili, si classificano fra quelli imbottiti in greggio.</i></p>		
<p>MODELLI di busti, di statue, ecc., fatti di gesso e destinati ad essere riprodotti in marmo, in bronzo o in legno. <i>Come</i> <i>La destinazione ad essere riprodotti in marmo, in bronzo o in legno deve risultare da apposito certificato rilasciato dal competente Istituto di Belle Arti nel quale siano indicati il nome e la residenza dell'artista che deve eseguire la riproduzione.</i> <i>Il trattamento stabilito per i modelli s'intende applicabile anche alle forme in gesso, vuote, di oggetti d'arte da riprodurre.</i></p>	<p>Pietre per costruzione, in statue</p>	<p>546-b</p>
<p>MORRUATO di etile</p>	<p>Prodotti medicinali sintetici, ecc.</p>	<p>780</p>
<p>MOTORI: — a benzina, a gas, ad olio pesante, a petrolio, a spirito: a) per aeromobili. (V. <i>Parti di aeroplani, di idrovolanti o di palloni dirigibili, secondo la specie</i>).</p>		
<p>MUTANDE. (V. <i>Biancheria da dosso, ecc.</i>).</p>		
<p>NASTRI: — di amianto. (V. <i>Tessuti d'amianto</i>).</p>		
<p>NASTRI DI FERRO O DI ACCIAIO: <i>Note. — 1. Agli effetti dell'applicazione del sopradazio per la zincatura i nastri zincati si considerano come i fili di ferro e di acciaio zincati di diametro di 1 millimetro e mezzo o meno.</i></p>		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE DA MODIFICARE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
<p>PANETTI di gomma elastica, anche con guaina di legno o mista con altre materie, per cancellare disegni o scritti. (V. <i>Gomma elastica in cannelli o panetti, ecc.</i>).</p> <p>PARTI:</p> <p>— di economizzatori per caldaie a vapore, non meccaniche. (V. <i>Lavori, secondo la materia della quale sono formate</i>).</p> <p>— di lampade elettriche. <i>Come le lampade elettriche, secondo la specie.</i></p> <p><i>I globi di vetro o di cristallo per lampade elettriche ad arco, anche muniti della reticella metallica, s'intendono esclusi dalla classe delle parti di lampade elettriche, quando siano presentati senza le rispettive lampade, e si tassano, in tal caso, come lavori secondo la materia della quale sono formati. Sono pure esclusi dalla classe delle parti di lampade elettriche gli zoccoli e le ampolle per lampade elettriche ad incandescenza.</i></p> <p>(V. anche note 1 e 6 alla voce lampade).</p> <p>— di macchine.</p> <p>Note. — 1. (2° comma). <i>Le parti di macchine aventi caratteristiche tali per le quali si dimostrino destinate esclusivamente ad autoveicoli, a motocicli o per aeronautica seguono il trattamento delle parti dei veicoli rispettivi.</i></p> <p>— di motori:</p> <p>a) per autoveicoli e per aeronautica.</p> <p>(V. <i>Parti di autoveicoli, ecc., dell'apparato motore, ecc., o Parti di aeroplani, di idrovolanti, di palloni, dirigibili, secondo la specie</i>).</p>		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
NUCLEINATO di ferro	Preparazioni farmaceutiche, ecc., semplici	781-a
— di sodio	Preparazioni farmaceutiche, ecc., semplici	781-a
ORTOSSICHINOLINA	Prodotti medicinali sintetici	780
OSSIDO di titanio. (V. <i>Biossido di titanio</i>).		
PANETTI di gomma elastica, per cancellare disegni o scritti, anche mista con altre materie, con o senza guaina. (V. <i>Gomma elastica in cannelli, ecc.</i>).		
— di mandorle, preparati per toletta. <i>Come la farina di mandorle, ecc.</i>		
PARTI:		
— di apparecchi duplicatori:		
a) rotativi	Apparecchi duplicatori rotativi, ecc., e loro parti	442 bis
b) altri	Parti staccate di macchine non nominate	466
— di economizzatori, di soprariscaldatori e di condensatori per caldaie a vapore, non meccaniche. (V. <i>Lavori, secondo la materia della quale sono formate</i>).		
— di lampade elettriche:		
a) ad arco	Parti staccate di lampade elettriche, ad arco	943 bis-a
b) di qualsiasi altro sistema	Parti staccate di lampade elettriche, altre, ecc.	943 bis-b
(Nel penultimo rigo della nota, sopprimere le parole « <i>gli zoccoli e</i> »).		
— di macchine affrancatrici	Macchine affrancatrici e loro parti	429 bis
— di macchine.		
Note. — 1. (2° comma). <i>Le parti di macchine aventi caratteristiche tali per le quali si dimostrino destinate esclusivamente ad autoveicoli, a motocicli o ad aeromobili seguono il trattamento delle parti dei veicoli rispettivi.</i>		
— di macchinette poligrafiche. (V. <i>Macchinette poligrafiche</i>).		
— di motori:		
a) per aeromobili e per autoveicoli.		
(V. <i>Parti di aeroplani, di idrovolanti, di palloni dirigibili o parti di autoveicoli, ecc., dell'apparato motore, ecc., secondo la specie</i>).		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE DA MODIFICARE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
PARTI Segue:		
— di strumenti scientifici:		
<p>a) di cristallo o di vetro, di grès, di maiolica, di terraglia, di porcellana, di terracotta o di materie a queste assimilate, senza guarnizioni o accessori di materia diversa da quella costitutiva e senza intagli per la spartizione in gradi, in millimetri o in altre frazioni di misura, di capacità o di peso. (V. <i>Lavori della materia della quale sono formati</i>).</p>		
<p>(V. anche nota alla voce <i>Isolatori per l'elettricità</i>).</p>		
<p>b) di qualsiasi altra specie e materia. Come i rispettivi strumenti, secondo la specie.</p>		
PASTA:		
— per la fabbricazione della carta (pasta di amianto, di legno, di paglia di stracci o di altre simili materie):		
a) chimica (cellulosa)	Pasta per la fabbricazione, della carta, chimica, ecc.	846-b
b) meccanica	Pasta per la fabbricazione, della carta, meccanica	846-a
<p>Note. — 1. La pasta chimica e quella meccanica, per la fabbricazione della carta, passate al pressa-pasta, sono ammesse al trattamento per esse rispettivamente stabilito solo quando siano bucate o altrimenti guastate in modo da non poter servire agli usi della carta o dei cartoni, oppure siano rese tali sotto sorveglianza della dogana e a spese dell'importatore. Nel caso contrario le paste di detta specie si classificano come Carta da involti, ecc., altra ruvida o come Cartoni ordinari, non tinti, ecc., secondo che il loro peso per metro quadrato sia oppur no, inferiore a 500 grammi.</p>		
PECTINA vegetale	Prodotti vegetali non nominati	932

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
<p>PARTI <i>Segue:</i></p>		
<p>— di poligrafi meccanici. (V. <i>Macchinette poligrafiche</i>).</p>		
<p>— di strumenti scientifici:</p>		
<p>— a) di cristallo. (V. <i>Lavori di cristallo</i>).</p>		
<p>b) di vetro, di grès, di maiolica, di terraglia, di porcellana, di terracotta o di materie a queste assimilate, senza guarnizioni o accessori di materia diversa da quella costitutiva e senza segni o scale graduate, incisi o fatti con smalto, con colore o altrimenti, per indicare la spartizione in gradi, in millimetri o in altre frazioni di misura, di capacità o di peso. (V. <i>Lavori della materia della quale sono formate</i>).</p>		
<p>(V. anche nota alla voce <i>Isolatori per l'elettricità</i>).</p>		
<p>c) di qualsiasi altra specie e materia. <i>Come i rispettivi strumenti, secondo la specie.</i></p>		
<p>PASSAMANI gommati. (V. <i>Tessuti di qualsiasi sorta, gommati</i>).</p>		
<p>PASTA:</p>		
<p>— per la fabbricazione delle fibre tessili artificiali e della carta (pasta di amianto, di legno, di paglia, di stracci o di altre simili materie):</p>		
<p>a) chimica (cellulosa)</p>	<p>Pasta per la fabbricazione, della carta, chimica, ecc.</p>	<p>846-b</p>
<p>b) meccanica</p>	<p>Pasta per la fabbricazione, della carta, meccanica</p>	<p>846-a</p>
<p>(<i>Aggiungere alla nota 1</i>): <i>La pasta chimica passata al pressa-pasta per la fabbricazione delle fibre tessili artificiali è ammessa al trattamento per essa stabilito solo quando venga ridotta in condizioni da non poter servire agli usi della carta o sia possibile controllarne l'impiego nelle fabbriche di fibre tessili artificiali con le norme da stabilirsi dal Ministro delle finanze.</i></p>		
<p>PECTINA liquida</p>	<p>Pectina liquida</p>	<p>923 bis-a</p>
<p>— solida</p>	<p>Pectina solida</p>	<p>923 bis-b</p>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE DA MODIFICARE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
PELLI CRUDE, FRESCHE O SECCHIE: — da pellicceria — altre, ecc.: Nota 1. — Comma 3°: <i>Si classificano come marinate le pelli fresche o secche, senza pelo, grossolanamente scarnate, le quali abbiano subito un semplice trattamento al sale e all'acido per la conservazione durante il viaggio, esclusa qualunque altra operazione, anche iniziale, di preparazione alla concia.</i>	Pelli da pellicceria, ecc.	806
PIPERAZINA (V. <i>Dietilendiamina</i>).		
PIUMINI per uso di toletta	Mercerie non nominate, fini	911-e/2
PNEUMATICHE per ruote da veicoli di qualsiasi sorta, anche miste a tessuto: a) inservibili all'uso. (V. <i>Avanzi di gomma elastica</i>). b) altre	Pneumatiche, ecc.	834
POTASSA caustica, anche in soluzione	Potassa caustica	674
PROPIONATI di benzile e di linalile. (V. <i>Eteri per liquori, ecc.</i>).		
PRUGNE secche	Prugne secche	96
RADIATORI di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con decorazioni a stampa	Radiatori, ecc.	444
REGISTRATORI automatici di cassa, di fatture, di ricette e simili	Registratori di cassa	429

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
PELLI CRUDE, FRESCHE O SECCHE:		
— da pellicceria, anche confezionate in tavole.	Pelli da pellicceria, ecc.	806
— altre, ecc.:		
Nota 1. — Dopo il comma 3°:		
Aggiungere il seguente periodo:		
« Tuttavia si considerano come semplicemente « marine » le pelli ovine e caprine marine (pickled), anche se spaccate o completamente scarnate ».		
PIPERAZINA !	Prodotti medicinali sintetici, ecc.	780
PIUMINI per uso di toletta, anche di tessuto o di altro prodotto di materia tessile	Mercerie non nominate, fini:	911-e/2
PNEUMATICHE per ruote da veicoli di qualsiasi sorta, anche miste a tessuto:		
a) inservibili all'uso. (V. <i>Avanzi di gomma elastica</i>).		
b) altre	Pneumatiche, ecc.	834
Nota. — <i>Le pneumatiche di esclusivo e specifico impiego per le ruote dei carrelli degli aeroplani seguono il trattamento delle parti di aeroplani.</i>		
POLVERE di magnesio (V. <i>Magnesio in polvere</i>).		
POTASSA caustica, anche in soluzione od in cannelli	Potassa caustica	674
PROIETTOSCOPI (V. <i>Apparecchi, ecc., per proiezioni, ecc.</i>).		
PROPANO	Prodotti chimici organici, non nominati	769
PROPIONATI di benzile, di etile e di linalile. (V. <i>Eteri per liquori, ecc.</i>).		
PRUGNE secche:		
a) guaste, atte soltanto a servire per usi industriali. <i>Come</i>	Frutta fresche, ecc.	85
b) altre	Prugne secche	96
È in facoltà della dogana di esigere che le prugne secche dichiarate come guaste ed atte soltanto a servire per usi industriali, siano adulterate nei modi ed alle condizioni da stabilire dal Ministro delle Finanze per renderle inservibili ad uso commestibile.		
RADIATORI per riscaldare ambienti, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con decorazioni a stampa	Radiatori, ecc.	444
REGISTRATORI automatici di cassa, di fatture, di ricette e simili e loro parti.	Registratori di cassa e loro parti	429
RESINA cumarone. <i>Come</i>	Celluloide, ecc., bachelite, ecc.	642-c

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE DA MODIFICARE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
<p>ROTTAMI di acciaio e di ferro:</p> <p>b) di qualsiasi specie, in pezzi di qualunque dimensione, destinati a ferriere od acciaierie per la ribollitura o la rifusione, sotto vigilanza doganale</p> <p><i>Come tali si classificano tutti i materiali di ferro o di acciaio senza riguardo nè alla dimensione dei pezzi, nè al loro stato di deterioramento od imperfezione.</i></p> <p>d) altri</p>	<p>Rottami di ferro, ecc., di qualsiasi specie, ecc.</p> <p>Rottami di ferro, ecc., altri, ecc.</p>	<p>278-a</p> <p>278-d</p>
<p>ROTTAMI di ghisa</p> <p><i>Si classificano come rottami di ghisa i cascami della lavorazione della ghisa, nonchè i lavori di ghisa vecchi, resi inservibili dall'uso o nuovi di scarto. È sempre in facoltà della dogana di esigere che, a spese dell'importatore e sotto vigilanza dell'Amministrazione, i detti lavori siano ridotti in pezzi tali da non poter servire ad altro che alla rifusione.</i></p>	<p>Rottami di ghisa, ecc.</p>	<p>279</p>
<p>RULLI compressori:</p> <p>a) per appianare il terreno, a motore. Come</p> <p><i>Il cilindro compressore (anche di ferro o di ghisa) si tassa come i lavori della materia della quale è formato, separatamente dall'apparato motore quando sia separato o separabile da questo.</i></p>	<p>Locomotive stradali</p>	<p>528-a</p>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
<p>RIZOMI di piante:</p> <p>a) non atti alla riproduzione</p> <p>b) altri. (V. <i>Piante vive, altre</i>).</p>	<p>Prodotti vegetali non nominati . . .</p>	<p>932</p>
<p>RODIO. (V. <i>Metalli non nominati</i>).</p>		
<p>ROTTAMI di acciaio e di ferro:</p> <p>b) di qualsiasi specie, in pezz di qualunque dimensione, destinati a ferriere od acciaierie per la ribollitura o la rifusione, sotto vigilanza doganale</p> <p><i>Come tali si classificano tutti i materiali di ferro o di acciaio senza riguardo nè alla dimensione dei pezzi, nè al loro stato di deterioramento od imperfezione.</i></p> <p><i>Su richiesta ed a spese dell'importatore, la dogana può consentire che sotto vigilanza dell'Amministrazione siano separati dai rottami classificabili in questa voce le parti o gli accessori di metalli diversi dall'acciaio o dal ferro, per sottoporli al trattamento loro proprio o a quello dei rottami del rispettivo metallo.</i></p>	<p>Rottami di ferro, ecc., di qualsiasi specie, ecc.</p>	<p>278-a</p>
<p>d) altri.</p> <p><i>(alla nota aggiungere il seguente periodo):</i></p> <p><i>Su richiesta ed a spese dell'importatore, la dogana può consentire che sotto vigilanza dell'Amministrazione siano separati dai rottami classificabili in questa voce le parti o gli accessori di metalli diversi dall'acciaio o dal ferro, per sottoporli al trattamento loro proprio o a quello dei rottami del rispettivo metallo.</i></p>	<p>Rottami di ferro, ecc., altri, ecc.</p>	<p>278-d</p>
<p>ROTTAMI di ghisa</p> <p><i>Si classificano come rottami di ghisa i cascami della lavorazione della ghisa, nonché i lavori di ghisa vecchi, resi inservibili dall'uso o nuovi di scarto. È sempre in facoltà della dogana di esigere che, a spese dell'importatore e sotto la vigilanza dell'Amministrazione, i detti lavori siano ridotti in pezzi tali da non poter servire ad altro che alla rifusione.</i></p> <p><i>Su richiesta ed a spese dell'importatore la dogana può consentire che sotto vigilanza dell'Amministrazione siano separati dai rottami classificabili in questa voce le parti o gli accessori di metalli diversi dalla ghisa per sottoporli al trattamento loro proprio o a quello dei rottami del rispettivo metallo.</i></p>	<p>Rottami di ghisa, ecc.</p>	<p>279</p>
<p>RULLI compressori:</p> <p>a) per appianare il terreno, a motore.</p> <p>Come</p> <p><i>Il cilindro compressore (anche di ferro o di ghisa) si tassa come i lavori della materia della quale è formato, separatamente dall'apparato motore quando sia separato o separabile da questo.</i></p> <p><i>Agli effetti di tale nota non si considerano cilindri compressori le ruote posteriori motrici con largo cerchione, separabile o no.</i></p>	<p>Locomotive stradali</p>	<p>528-a</p>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE DA MODIFICARE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
SALE d'oro (iposolfito auro-sodico)	Sali d'oro, ecc.	709
SCARIFICATORI di qualsiasi specie. (V. <i>Macchine agrarie per la lavorazione del suolo</i>).		
SOLETTE di sughero, anche ricoperte di tessuto od orlate	Sughero in fogli per cappelli, ecc.	624-d
SPACCATURE di pelli (croste di ogni sorta)	Spaccature di pelli, ecc.	813
SPECIALITÀ per arti, ecc. alla Nota 1, 2° comma, 2° capoverso: <i>...Questa disposizione non è applicabile alle vernici confezionate come specialità per arti e per usi domestici, preparate per la vendita al minuto.</i>		
TAMARISCO (foglie). (V. <i>Foglie per tinta e per concia</i>).		
TAROGCHI	Carte da giuoco	855
TESSUTI: — filati di carta, ecc. e) altri	Tessuti di filati di carta	162

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
SALE d'oro, di FORDO e GELIS. (V. <i>Iposolfito auro-sodico</i>).		
SALICILATO di acetile (V. <i>Acido acetilsalicilico</i>).		
— di cresile	Prodotti medicinali sintetici, ecc. . . .	780
SCARIFICATORI per lavori stradali. (V. <i>Macchine per la fabbricazione di materiali da costruzioni edilizie, ecc.</i>).		
— di qualsiasi altra specie. (V. <i>Macchine agrarie per la lavorazione del suolo</i>).		
SCORZE di amamelide	Piante, ecc., medicinali, ecc., esotiche.	777-b
SEMI:		
— di peperoni	Semi non oleosi, non nominati	924-b
— di psilio	Parti di piante medicinali, ecc., indigene	777-a
— di sorgo gentile	Granaglie non nominate	69
SOLETTE di sughero o di tritumi di sughero, anche ricoperte di tessuto od orlate	Sughero in fogli per cappelli, ecc. . . .	624-d
SPACCATURE di pelli (croste) di ogni sorta, anche tagliate in gropponi o in residui del taglio in gropponi	Spaccature di pelli, ecc.	813
SPECIALITÀ per arti, ecc.		
(capoverso soppresso)		
STAGNO in polvere. (V. <i>Polvere di stagno</i>).		
STEARATO di alluminio	Prodotti chimici organici, ecc.	769
— di zinco	Prodotti chimici organici, ecc.	769
STRUMENTI SCIENTIFICI:		
— da misura, non nominati:		
e) altri		
Note. — 1. (<i>Aggiungere all'elenco degli strumenti: Bilance dinamometriche</i>).		
TAMARISCO (foglie). (V. <i>Foglie di tamarisco</i>).		
TAROCCHI. (V. <i>Carte da giuoco</i>).		
TESSUTI di filati di carta, ecc.:		
e) ricoperti di celluloidi o di materie simili. Come i tessuti di filati di carta secondo la specie con l'aumento stabilito per i tessuti pegamoidati di lino.		
f) altri	Tessuti di filati di carta	162

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE DA MODIFICARE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
<p>TUBI di gomma elastica:</p> <p>VENTILATORI: — mossi meccanicamente o a mano:</p> <p>VETTURE: Note. — 1. <i>I fanali, i cuscini, le tende ed altri accessori abituali delle vetture da strade comuni, da ferrovie o da tramvie seguono il trattamento delle rispettive vetture, quando sono presentate insieme con esse. I tappeti e le coperte, di qualsiasi specie, seguono il trattamento delle vetture quando sono su di esse fissati stabilmente; nel caso contrario si tassano a parte.</i></p> <p>ZOCCOLI: — per lampadine elettriche ad incandescenza. (V. Lavori, secondo la materia della quale sono formati). <i>Quelli di rame e sue leghe, non dorati, nè argentati, si classificano fra i lavori non ornamentali.</i></p> <p>ZUCCHERO invertito:</p> <p>a) liquido, contenente sino a 80 per cento di invertito</p> <p>b) solido o contenente più di 80 per cento di invertito</p>	<p>Zucchero invertito, liquido, ecc.</p> <p>Zucchero invertito, solido, ecc.</p>	<p>39 bis-a</p> <p>39 bis-b</p>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Numero e lettera
TRIFENILMETANO	Derivati dal benzolo, dal toluolo, ecc., non nominati	764
TRINCIAPOLLI. (V. <i>Strumenti per arti, ecc., di metallo comune, fini.</i>)		
TUBI di gomma elastica: a piè della voce aggiungere: (V. <i>Tubetti per far gambi di fiori, ecc., finti, ecc.</i>).		
VENTILATORI:		
— mossi meccanicamente o a mano: (V. <i>anche note alla voce Pompe.</i>)		
VETRO organico. <i>Come il Cellofane.</i>		
VETTURE:		
Note. — 1. <i>I fanali, il normale corredo di attrezzi, i cuscini, i soppedanei, le tende, gli origlieri, i materassi ed altri accessori abituali delle vetture da strade comuni, da ferrovie o da tramvie seguono il trattamento delle rispettive vetture quando sono presentati insieme con esse. Le stoviglie, le posaterie, la biancheria da tavola e da letto, gli utensili da cucina, nonché le coperte di qualsiasi specie, anche se presentati insieme alle vetture cui sono destinati, si tassano separatamente secondo il proprio rimando.</i>		
XANTOGENATO di potassio	Prodotti chimici organici, ecc.	769
— di sodio	Prodotti chimici organici, ecc.	769'
ZOCCOLI:		
— per lampadine elettriche ad incandescenza (sopprimere la nota).	Parti staccate di lampadine elettriche, ecc., altre, ecc.	943
ZUCCHERO invertito:		
a) liquido, od avente un contenuto zuccherino totale non superiore ad 84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito	Zucchero invertito, liquido, ecc.	39 bis-a
b) solido od avente un contenuto zuccherino totale superiore ad 84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito	Zucchero invertito, solido, ecc.	39 bis-b

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti tessili d'uso industriale fatti di fibre artificiali in fiocco a base di cellulosa o di cotone misto in qualsiasi proporzione a fibre artificiali in fiocco a base di cellulosa. (2021)

ART. 1.

Fino a nuova disposizione, e ferma restando l'applicazione della soprataassa di confine sulle fibre artificiali, i sottoindicati prodotti fatti di fibre artificiali in fiocco a base di cellulosa, oppure di cotone misto in qualsiasi proporzione a fibre artificiali in fiocco a base di cellulosa, sono ammessi al trattamento daziario previsto dalla tariffa generale per i corrispondenti prodotti fatti interamente di cotone.

Téle sensibilizzate per riproduzione di disegni:

- tessuti pegamoidati;
- tessuti incatramati, oliati e simili;
- tessuti incerati;
- tessuti smerigliati;
- cinghie e tubi.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Costituzione di un fondo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero. (1948-B)

ART. 1.

È costituito presso il Ministero per gli scambi e per le valute un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero a favore di cittadini italiani, di razza ariana, che dimostrino di possedere particolari attitudini per il commercio estero e desiderino recarsi in Paesi esteri per addestrarsi nella pratica del commercio internazionale.

ART. 2.

Il fondo di cui all'articolo precedente è costituito:

- a) dal contributo annuo globale di lire cinquecentomila a carico dei Consigli provinciali delle Corporazioni, la cui misura per ogni singolo Consiglio sarà determinata, di anno in anno, dal Ministero delle corporazioni, ed il cui versamento al fondo per le borse di pratica commerciale all'estero sarà

effettuato dai Consigli stessi, per il tramite del Ministero per gli scambi e per le valute, entro il secondo trimestre dell'anno;

- b) dalle offerte volontarie di organizzazioni, enti ed istituti pubblici e di privati;

- c) dalle somme e dai titoli pubblici sinora accantonati presso la Cassa depositi e prestiti e destinati alle borse di pratica commerciale all'estero;

- d) dagli interessi sulla consistenza patrimoniale del fondo stesso.

Sono a carico del fondo gli assegni mensili posticipati a favore degli assegnatari delle borse, il rimborso ai medesimi delle spese di viaggio, nonché tutte quelle altre spese necessarie al raggiungimento dei fini per cui il fondo è costituito.

ART. 3.

Con Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro degli scambi e delle valute, d'intesa con i Ministri degli affari esteri, delle finanze e delle corporazioni, saranno stabilite le norme per l'amministrazione del fondo indicato all'articolo 1, nonché quelle relative ai criteri di erogazione delle borse, al loro conferimento, alle modalità del loro godimento e della revoca delle concessioni, al controllo dell'attività svolta all'estero dai beneficiari delle borse stesse.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 18 aprile 1942. (2025)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 18 aprile 1942:

- a) Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente;

- b) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento italo-danese del 30 novembre 1940.

ART. 2.

La presente legge ha vigore nei modi e nei termini di cui agli Accordi anzidetti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**ACCORD ENTRE L'UNION DOUANIÈRE ITALO-ALBANAISE ET LE DANEMARK
POUR L'INSTITUTION D'UNE COMMISSION MIXTE PERMANENTE**

Le GOUVERNEMENT ITALIEN, au nom de l'Union douanière italo-albanaise et le GOUVERNEMENT DANOIS, désireux de faciliter la collaboration économique entre les deux Pays, sont convenus de ce qui suit:

ART. 1.

Au cours du mois successif à l'entrée en vigueur du présent Accord on procédera à la constitution d'une Commission Mixte Permanente.

Chacun des deux Gouvernements contractants désignera une délégation gouvernementale en donnant communication à l'autre de sa composition. Les Présidents des deux Délégations, auront la faculté de nommer des membres suppléants, d'adjoindre des experts et d'instituer des sous-commissions mixtes pour l'examen de questions particulières.

Les réunions de la Commission Mixte et des sous-commissions auront lieu d'après les nécessités et seront convoquées d'accord entre les deux Présidents, lesquels fixeront la date et le lieu des séances et l'ordre du jour des travaux.

ART. 2.

La Commission Mixte Permanente devra délibérer en ce qui concerne les mesures qu'il conviendra de prendre pour régler les échanges commerciaux, les questions de paiement et les communications ferroviaires, maritimes et aériennes entre les deux Pays, et, en général, toutes les mesures qui peuvent de toute façon favoriser une plus étroite collaboration économique entre les deux Pays.

ART. 3.

Le présent Accord sera ratifié et entrera en vigueur le jour même de l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Rome.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé le présent Accord.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 18 avril 1942.

GIANNINI.

WADSTED.

**PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD DE PAIEMENT
ENTRE L'UNION DOUANIÈRE ITALO-ALBANAISE ET LE ROYAUME DE DANEMARK**

ART. 1.

Le GOUVERNEMENT ITALIEN au nom de l'Union italo-albanaise (par la suite dénommée l'Union) et le GOUVERNEMENT DANOIS sont convenus, en dérogation à ce qui est prévu à l'article 2, point 3, alinéa 2 de l'Accord de paiement italo-danois signé à Rome le 30 novembre 1940, d'autoriser la Danmarks Nationalbank et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero à régler par voie de clearing conformément aux dispositions dudit Accord les frêts maritimes et les frais d'assurance suivants:

a) les frêts maritimes dus à des bateaux italiens ou danois et se rapportant aux échanges commerciaux entre le Danemark et l'Union;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) les frêts maritimes dus à des bateaux italiens pour le transport en transit à travers l'Union douanière italo-albanaise de marchandises danoises destinées à un pays tiers et de marchandises d'un pays tiers destinées au Danemark;

c) les frêts maritimes dus à des bateaux danois pour le transport à travers le Danemark de marchandises de l'Union destinées à un pays tiers et de marchandises d'un pays tiers destinées à l'Union;

d) frais d'assurance relatifs au trafic de transit à travers le territoire de l'une des deux Parties dans l'échange commercial entre l'autre Partie et des pays tiers.

ART. 2.

Le Gouvernement danois et le Gouvernement italien jugent utile de préciser que la Danmarks Nationalbank et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, sont autorisés à régler par voie de clearing, conformément aux dispositions de l'Accord de paiement du 30 novembre 1940, toute sorte de paiements entre le Danemark et l'Union quel que soit leur caractère — avec la limitation prévue dans l'article 2, point 3, dudit Accord quant aux transferts de capitaux — à l'exception seulement:

a) des frêts maritimes autres que ceux prévus à l'article 1 du présent Protocole Additionnel;

b) des créances résultant de traités de réassurance et de contrats d'assurance autres que ceux prévus à l'article 2, point 2, de l'Accord de paiement du 30 novembre 1940 et à l'article 1, point d) du présent Protocole Additionnel.

ART. 3.

Le Gouvernement danois et le Gouvernement italien sont convenus d'autoriser la Danmarks Nationalbank et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero à exécuter avec priorité, en dehors de l'ordre chronologique général des versements:

a) les transferts des frêts maritimes et des frais d'assurance visés à l'article 1 du présent Protocole Additionnel;

b) les transferts de frais de port, de pilotage, etc., à payer par des bateaux danois dans l'Union ou par des bateaux italiens en Danemark;

c) les transferts des frais accessoires à l'échange de marchandises entre le Danemark et l'Union, tels que: frais de transport, d'expédition, portuaires, d'assurance, de transbordement et autres, commissions, etc., prévus à l'article 2, point 2 de l'Accord de paiement italo-danois signé à Rome le 30 novembre 1940;

d) les transferts des frais dus pour le trafic de transit à travers le territoire de l'une des deux Parties et se rapportant à l'échange commercial entre l'autre Partie et des pays tiers, tels que: frais de transport par chemin de fer sur les parcours italien et danois, frais d'expédition, portuaires, de transbordement et autres, commissions, etc.;

e) les transferts des sommes à utiliser pour les besoins de la Légation et des Consuls de Danemark dans l'Union, respectivement de la Légation et des Consuls d'Italie en Danemark, y compris les émoluments des représentants diplomatiques et consulaires des deux Pays, ainsi que pour le paiement des subventions ou cotisations dues à des Institutions de culture ou scientifiques d'un Pays dans l'autre.

ART. 4.

Le présent Protocole Additionnel entrera en vigueur à la date de sa signature et aura la même validité que l'Accord de paiement italo-danois signé à Rome le 30 novembre 1940.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 18 avril 1942.

GIANNINI.

WADSTED.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Approvazione dell'Accordo effettuato in Roma, mediante scambio di note fra l'Italia e la Germania, il 26 febbraio 1941, concernente il trattamento doganale dei tubetti e spole. (2026)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo effettuato in Roma, mediante scambio

di note fra l'Italia e la Germania, il 26 febbraio 1941, concernente il trattamento doganale dei tubetti e spole.

ART. 2.

La presente legge ha vigore nei modi e nei termini di cui all'Accordo anzidetto.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Roma, li 26 febbraio 1941.

Signor Presidente,

Mi onoro comunicarVi che il Governo italiano è d'accordo acchè il trattamento doganale convenuto con lo scambio di Note del 9 dicembre 1926 per la posizione doganale 849 della tariffa italiana « tubetti e spole di cartone per la filatura e la tessitura, aventi nell'interno ad una estremità un piccolo anello di metallo o di legno per rinforzo » sia esteso anche ai tubetti e spole della specie, anche se essi hanno all'esterno ad ambedue le estremità un rinforzo di legno o metallo.

La presente intesa costituisce parte integrante dello scambio di Note suindicato del 9 dicembre 1926 ed una integrazione dello scambio di Note del 14 maggio 1937 e decadrà contemporaneamente ai predetti scambi di Note.

La presente intesa deve essere ratificata e gli istrumenti di ratifica devono essere scambiati a Berlino appena possibile. Essa entrerà in vigore il giorno seguente a quello dello scambio delle ratifiche, sarà però in via provvisoria applicata dal giorno 10 marzo 1941.

Vogliate gradire, Signor Presidente, gli atti della mia alta considerazione.

A. GIANNINI.

Signor Ministro CARL CLODIUS

Presidente della Delegazione Germanica - Berlino

DER VORSITZENDE DER DEUTSCHEN DELEGATION

Rom, den 26. Februar 1941.

Herr Vorsitzender!

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens vom heutigen Tage zu bestätigen, dem ich entnehme, dass die Italienische Regierung damit einverstanden ist, dass die im Notenwechsel vom 9. Dezember 1926 vereinbarte Zollbehandlung nach Tarifnummer 849 des italienischen Zolltarifs von Röhren und Spulen aus Pappe für Spinnerei-oder Webereizwecke, die im Innern an einem Ende einen kleinen Ring aus Metall oder Holz zur Verstärkung aufweisen, auch auf Röhren und Spulen dieser Art ausgedehnt wird, auch wenn sie aussen an beiden Enden eine Verstärkung aus Holz oder Metall aufweisen.

Diese Vereinbarung bildet einen Bestandteil des obengenannten Notenwechsels vom 9. Dezember 1926 sowie eine Ergänzung des Notenwechsels vom 14. Mai 1937 und tritt gleichzeitig mit diesen Notenwechseln ausser Kraft.

Diese Vereinbarung soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen sobald als möglich in Berlin ausgetauscht werden. Sie tritt an dem auf den Tag des Austausches der Ratifikationsurkunden folgenden Tage in Kraft, wird jedoch vom 10. März 1941 ab vorläufig angewendet werden.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

CLODIUS.

An den

Vorsitzenden der Italienischen Delegation
S. E. Herrn Botschafter AMEDEO GIANNINI.

Rom

